



COBAS

giornale dei comitati di base della scuola

17

POSTE ITALIANE SPA
Spedizioni in a.p. art. 2 comma 20/C L.662/96 DC-RM
In caso di mancato recapito restituire all'ufficio di Roma

Nuova serie - settembre 2003 - euro 1,50

Ripartiamo dalle rsu

di Candida Di Franco

Ci riprovano. L'art. 22 del nuovo contratto, significativamente intitolato "Intenti comuni" (tra sindacati firmatari, Aran e Governo), precisa che un'apposita commissione dovrà presentare entro l'anno una proposta sui meccanismi di "carriera" dei docenti, moltiplicando le figure professionali con compiti e attività di supporto ai dirigenti scolastici nella gestione, controllo e valutazione del personale. Sono inoltre previste successive modifiche (art. 43) per adeguare il contratto alle novità introdotte dalla Riforma Moratti. Ecco come i sindacati firmatari si oppongono alla scuola berlusconiana!

Battuto il concorsaccio dello scorso CCNL, ecco riapparire le vecchie e logore figure di sistema di una scuola che appare sempre più simile ad un'impresa, con le sue stratificazioni: dirigenti, funzionari e manodopera con scarso potere contrattuale, visto che delle parole d'ordine tanto sbandierate dai sindacati concertativi (salari europei, aumento delle risorse destinate all'istruzione) non c'è traccia nell'accordo. Anzi il nuovo contratto dimostra quanto l'inflazione reale continui a erodere il potere d'acquisto delle nostre retribuzioni.

Questo contratto conferma la logica di ridimensionare il contratto nazionale per ampliare invece quello decentrato regionale (in vista della devolution) e, soprattutto, la contrattazione d'istituto, in modo da accrescere il potere decisionale del dirigente e delle RSU a scapito degli organi collegiali. Proprio con la contrattazione d'istituto si dovranno decidere anche le modalità e i criteri relativi alla organizzazione del lavoro e alla articolazione dell'orario dei docenti e i criteri per l'individuazione dei docenti da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo di istituto. Il contratto destina maggiori risorse al salario accessorio a scapito di quello base per tutti e demanda alla contrattazione d'istituto la divisione delle ulteriori risorse, ottenute con i drastici tagli agli organici del personale che hanno

provocato una massa di soprannumerari, solo in parte rientrati, e la conseguente, diminuzione di posti per i precari. Precari che per un altro anno subiranno il danno del blocco delle assunzioni e la beffa dell'immissione in ruolo di circa 15.000 insegnanti di religione, grazie alla solita legge estiva bipartisan.

Iniziamo l'anno scolastico con il rischio che ciascun lavoratore della scuola si rinchioda nel proprio ristretto ambito professionale, convinto dalla martellante propaganda che ormai non ci resta che adeguarci passivamente al modello aziendale. Ed ecco perché, come nel passato, spetta a noi - iscritti COBAS, simpatizzanti e tutti coloro che non vogliono piegarsi - costruire la risposta al governo e ai sindacati concertativi. È necessario promuovere forme di conflittualità diffusa e mettere in evidenza le responsabilità di coloro che nel corso del tempo, con contratti e proposte di riforme (Berlinguer, De Mauro, Moratti) attaccano il pluralismo della scuola pubblica e la sua gestione collegiale. Le trasformazioni che vogliono imporci possono essere contrastate con successo come abbiamo fatto in passato.

Dunque, ci attende un autunno impegnativo, se consideriamo anche la lotta contro le altre leggi delega su previdenza e fisco, e contro una finanziaria che si preannuncia di ulteriori sacrifici.

Un autunno impegnativo che avrà un momento cruciale nel rinnovo delle RSU d'istituto; rinnovo che acquista particolare valenza anche in virtù delle più ampie prerogative che il CCNL attribuisce alle RSU. Bisogna, quindi, che ciascuno di noi si adoperi nella maniera che ritiene più opportuna: candidandosi, presentando la lista, partecipando alla campagna elettorale.

Occorre ricordare a tutti i colleghi che nelle elezioni per le RSU, i voti ottenuti in ogni scuola da ciascuna lista concorrono, assieme alle iscrizioni, a definire quali sono i sindacati maggiormente rappresentativi e, quindi, non votare per i COBAS significa legittimare chi ha sottoscritto pessimi contratti e avallato riforme aziendalistiche.



Sommario

Taglia, cartolarizza e scappa

Passa in parlamento il DPEF berlusconiano, pag. 2

I padroni cambiano cavallo?

Confindustria e CGIL-CISL-UIL, orfani della concertazione, si accordano sulla gestione della crisi economica e cercano di interloquire col governo, pag. 3

Dagli al precario

Blocco delle assunzioni e immissione in ruolo di 15.000 docenti di religione, rifacimento delle graduatorie permanenti, pag. 4

Anno nuovo: istruzioni per l'uso

Inserto normativo su:
- Obblighi di lavoro, pag. I
- Attività aggiuntive, pag. II
- Attribuzione incarichi, pag. III
- Assegnazione del personale, pag. IV
- Fondo d'istituto, pag. V
- Collaboratori e vicario, pagg. VI e VII
- Flessibilità, pag. VIII

Scuola a misura d'impresa

Un quadro delle numerose riforme - nazionali e regionali - di stampo confindustriale della scuola, messe in campo negli ultimi anni, pagg. 5, 6 e 7

Ma quale sperimentazione

di Nicola Giua

Negli ultimi due anni il Governo ed il MIUR hanno promosso, emesso e fatto approvare dal Parlamento (sempre in maniera blindata), molte norme che hanno ulteriormente impoverito la scuola statale italiana destabilizzandone la possibilità di funzionamento ed umiliando il personale che vi lavora. Vedasi a tale proposito il pateracchio delle disposizioni sulle graduatorie permanenti, dei punteggi (con corollari di sentenze del TAR e del Consiglio di Stato), della vergognosa equiparazione del servizio delle scuole private con quello delle statali e l'attuale situazione di assoluto sfascio con il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, l'aumento esponenziale negli ultimi due anni del precariato con l'espulsione di migliaia di precari storici sfruttati per anni ed ora buttati via. Le leggi finanziarie del 2002 e del 2003 hanno ulteriormente aggravato la situazione tagliando in maniera indiscriminata decine di migliaia di posti di lavoro tra docenti ed ATA, limitando o addirittura annullando il diritto allo studio soprattutto per le fasce più deboli dei diversamente abili, per i cui docenti si è proceduto ad una falciatura di posti. Nelle scorse settimane abbiamo assistito alla seconda puntata dell'applicazione delle 18 ore piene di cattedra alle secondarie (attività che dovrebbe andare a regime il prossimo a.s. 2004/2005), con cui sono stati artatamente creati migliaia di docenti soprannumerari, rubati posti di lavoro ai precari e con cui si è posto un macigno sopra la continuità didattica che non potrà più esistere con cattedre formate con meri criteri di risparmio senza tener conto in alcun modo di quale fosse la ratio della formazione delle cattedre fin qui operante e senza alcun rispetto del lavoro degli insegnanti.

La Ministra Moratti dal canto suo ha cercato in tutti i modi di imporre l'anticipo della cosiddetta "riforma" della scuola.

La Ministra ha combattuto la sua battaglia soprattutto sui media cercando di far "passare" dei veri e propri abomini in nome e per conto del mondo della scuola che in maggioranza, secondo la favoletta ministeriale, non vedrebbe l'ora di adottare il modello "morattiano".

segue a pagina 4

di Francuccia Noto

Estate calda per l'esecutivo berlusconiano. I contrasti interni della coalizione governativa non accennano a placarsi su pressoché tutti i temi all'ordine del giorno: rogatorie su Mediaset, immigrazione, riforma delle pensioni, devolution, ecc.

Difficoltà anche in campo economico; uno dei ministri più contestati dentro e fuori la maggioranza per incompetenza e pressapochismo, Giulio Tremonti, presenta con una quindicina di giorni di ritardo il DPEF, il documento di programmazione economica e finanziaria che predispone le linee di intervento del governo in tali materie. In soldoni si tratta delle linee guida che definiscono la prossima Finanziaria.

Unanimità i commenti sul documento sia da parte dell'opposizione parlamentare che da sindacati concertativi e associazioni padronali: "è solo un involucro", "una cornice con molti fronzoli", "solo una base di discussione", "manca una strategia chiara".

E infatti, dopo l'approvazione parlamentare del DPEF, Tremonti prevede la realizzazione di nove tavoli tecnici di confronto con le parti sociali su tutti i temi in questione. Lo scopo reale dei tavoli potrebbe essere un diversivo per evitare conflitti sociali durante il semestre di presidenza italiana all'UE.

In effetti non si tratta solo di scarsa competenza del ministro dell'economia; il centro-destra che aveva vinto le elezioni politiche del 2001 - anche prospettando un futuro radioso di prosperità - si trova davanti ad una situazione economica disastrosa.

Nell'ultimo anno il valore delle retribuzioni si è ridotto in percentuale rispetto all'inflazione, producendo la contrazione dei consumi. Tra il maggio 2002 e il maggio 2003 la produzione industriale è diminuita del 7%.

Vero è che la crisi coinvolge anche gli altri Paesi dell'UE, ma l'Italia va peggio in quasi tutti gli indicatori socio-economici: tasso di crescita, produttività del lavoro, livello degli investimenti, livelli medi di istruzione, spese per la ricerca e lo sviluppo, tasso di disoccupazione. Ovvio che di fronte a tale condizione le promesse elettorali berlusconiane (riduzione della pressione fiscale, realizzazione di infrastrutture faraoniche, crescita dell'occupazione) valgano meno di un mucchietto di foglie secche.

Le possibilità di intervento che in passato hanno permesso ai governi italiani di dare respiro alle imprese (svalutazione monetaria per



Taglia, cartolarizza e scappa

Approvato il DPEF in parlamento

incrementare le esportazioni, riduzione del costo del denaro, spesa pubblica in deficit) sono ormai inutilizzabili, come sa benissimo lo stesso Berlusconi: "Possiamo fare politica economica? No. Perché non abbiamo la possibilità di incidere sui tassi, non possiamo fare politica monetaria. Con l'euro non abbiamo più politica dei cambi. Possiamo fare un deficit provvisorio se ristagna l'economia? No, perché c'è Maastricht. E allora? Facciamo miracoli."

In effetti non si tratta di miracoli ma di un mix di cose già viste: cartolarizzazioni e tagli al sociale. Certo bisogna fare in modo che la riduzione di spesa per sanità, scuola, pensioni ed enti locali appaia meno pesante di quello che è in realtà, ma a questo ci pensa la libera informazione italiana. Come pure è necessario dosare nel tempo l'entità e la qualità dei provvedimenti più anti-popolari, per cui a luglio si presenta un DPEF un po' generico in cui si annuncia qualche taglietto qui e là e si prefigurano prossime stagioni più floride; a settembre, poi, si precisa nella finanziaria dove, come e quanto colpire l'esistenza dei lavoratori italiani.

Vediamo i principali contenuti del DPEF

Quadro macroeconomico

- 16 miliardi di euro, è la manovra complessiva.

- 6 miliardi di euro da incassare da misure strutturali per contenimento della spesa corrente (vale a dire, tagli dei servizi ai cittadini).

- 10 miliardi di euro da riscuotere con misure una tantum.

- 0,8% la nuova stima della crescita del PIL per il 2003 (la precedente in aprile era dell'1,1%, nel giro di tre mesi la stima è stata riveduta di un quarto del suo valore).

- 2,3% l'obiettivo del deficit.

- 0,5% in meno di pressione fiscale.

- Previsioni per il 2004: crescita del PIL al 2%, deficit 1,8%, inflazione 1,7%.

Tutte le previsioni sono certamente più rosee di quanto la situazione attuale possa consentire. Poche settimane dopo la presentazione del DPEF, Tremonti e soci sono stati raggelati dai dati sul PIL relativi al secondo trimestre 2003: -0,1%, così come nel trimestre precedente; questi valori rendono impossibile il raggiungimento di una crescita del PIL a fine 2003 dello 0,8%. Altrettanto irrealizzabili appaiono la riduzione dello 0,5% della pressione fiscale, la crescita del PIL al 2% e l'inflazione all'1,7% nel 2004.

Welfare

SANITÀ: creazione di un fondo per la non autosufficienza da 4 miliardi l'anno, detassazione dei

premi ai fondi sanitari volontari di categoria, detassazioni delle donazioni e della ricerca sanitaria.

FAMIGLIA: 800 euro per ogni figlio che nasce, contributo più basso per il primo, più alto per i successivi, per un tetto di spesa di 500 milioni. Ecco un'idea ispirata direttamente dal duce; a quanto il premio per chi chiama i figli Silvio/a?

Siamo di fronte a provvedimenti di facciata volti a raccogliere consensi, come avvenuto in passato, ad esempio, con i contributi per i nuovi contratti ADSL: viene fissato un limite massimo di spesa che riesce a coprire solo un numero limitato di richieste, i primi saranno pagati, per gli altri - una volta esaurita la somma messa a disposizione - niente. Intanto TG e giornali sbandierano gli sfarzosi doni berlusconiani a favore delle famiglie. Tutta pubblicità a buon mercato. C'è infine da considerare che il contributo può essere concesso per qualsiasi bambino: da quello nato in una famiglia povera come da quello partorito da una coppia di miliardari.

PENSIONI: misure di contenimento sulle quali confrontarsi coi sindacati, da far confluire in finanziaria, LAVORO: sotto l'8% il tasso di disoccupazione previsto nel 2006. Creazione di nuovi ammortizzatori sociali.

Su pensioni e previdenza si conferma quanto contenuto

nella delega (incentivi per allungare l'età lavorativa, fondi pensione, adeguamento delle pensioni ai contributi versati) anche se tra le forze governative persistono forti contrasti, i cui risultati vedremo nei prossimi mesi. In ogni caso, ci sono pericoli in vista per le nostre pensioni e per la garanzia dei pochi posti di lavoro stabili rimasti. Per nulla fondata la previsione del tasso di disoccupazione nel 2006.

Finanza e fisco

- Cartolarizzazioni sulla vendita di immobili da cui ricavare il grosso dei 10 miliardi di una tantum della manovra.

Tremonti è il re delle cartolarizzazioni italiane. In passato ne abbiamo parlato, si tratta di vendere a basso prezzo introiti che lo stato effettuerà in futuro. Le banche ci guadagnano tanto, le finanze dello stato italiano incassano qualche miliardo di euro subito e le società immobiliari accrescono i loro patrimoni.

- RIFORMA FISCALE: l'aliquota IRPEG (la tassa che pagano le imprese) dovrebbe passare dal 34 al 33%. Un regalino alle imprese già previsto nella legge di delega fiscale.

- Interventi contro il sommerso e l'evasione. È facile intuire il successo di questi interventi attuati dai maestri dei condoni e delle sanatorie tombali.

Sviluppo

- MEZZOGIORNO: Incentivi alle imprese in linea con quanto stabilito dall'UE. A partire dal 2004 raggiungimento di un tasso di crescita superiore a quello registrato nell'UE (3% nel 2005 e obiettivo 4% nella seconda metà del decennio). Le solite fantascientifiche previsioni.

- PRIVATIZZAZIONI: incassi per 1,8-2 miliardi di euro dalla vendita di partecipazioni non rilevanti ai fini industriali. Vedremo quali saranno queste partecipazioni di poco conto.

- INFRASTRUTTURE: piano di sviluppo che porterà 7,5 miliardi di nuovi investimenti fuori bilancio. I mega-progetti di cui Berlusconi si riempie la bocca, di cui nessuno ha visto niente.

Come appare da questa veloce disamina, si raccolgono soldi come e dove si può e si annunciano tagli, che la finanziaria definirà più precisamente.

Ovviamente non c'è bisogno della zingara per prevedere che assisteremo, come al solito, ai tagli all'istruzione, alla sanità, alle pensioni e alle risorse per gli enti locali, che saranno costretti a ridurre drasticamente i servizi ai cittadini e ad aumentare le tasse locali.

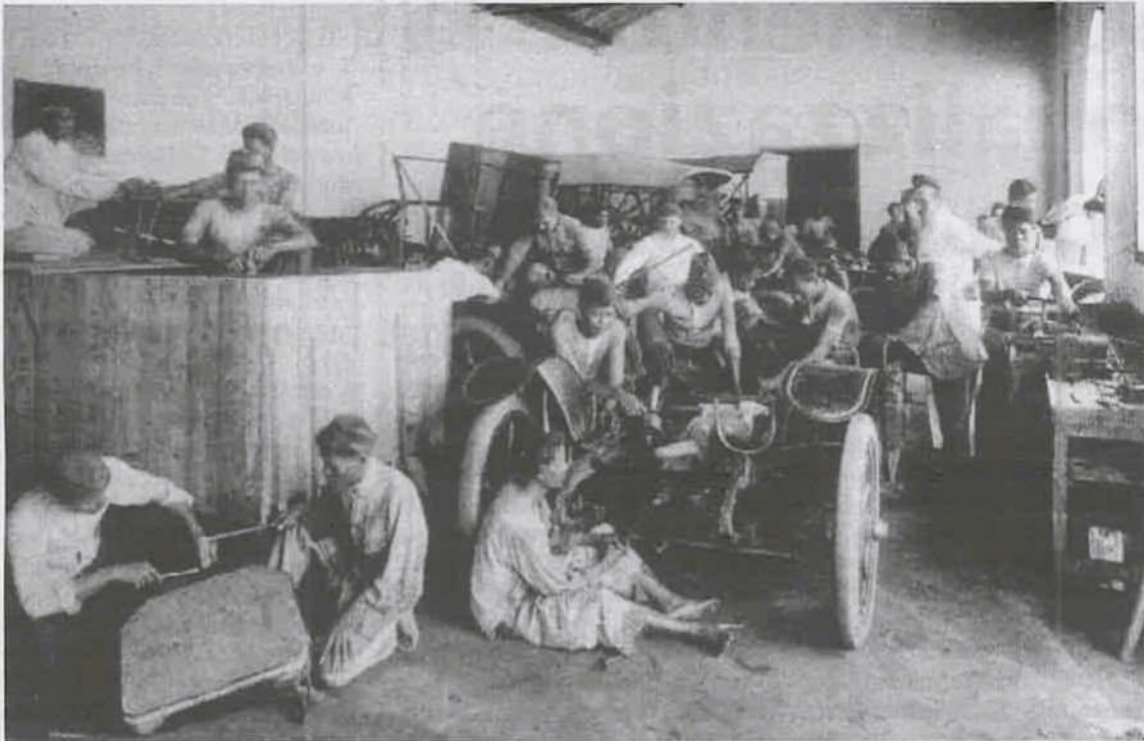
di Carmelo Lucchesi

Lo scorso 19 giugno la principale associazione dei padroni italiani, la Confindustria, e i sindacati concertativi hanno stipulato l' "Accordo per lo sviluppo, l'occupazione e la competizione del sistema economico nazionale".

L'avvenimento ha avuto pochissimo rilievo sui media ma riteniamo che possa essere foriero di rilevanti cambiamenti. Anche se da un punto di vista dei contenuti non mostra sostanziali novità, l'ennesima convergenza di interessi tra imprenditori e sindacati di regime potrebbe costituire il segnale di una svolta politica. Vediamo di cosa si tratta.

Il problema più importante per loro: la competitività

In un clima cameratesco, i capitalisti italiani e i loro amichetti dei sindacati concertativi individuano senza indugi i maggiori problemi del nostro Paese: "... Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno trovato una posizione comune su alcuni punti essenziali di politica di sviluppo: ricerca, formazione, infrastrutture e Mezzogiorno. Questi punti non esauriscono tutte le tematiche di una manovra complessiva di politica economica, rispetto alla quale rimangono le diverse posizioni delle quattro organizzazioni, che al riguardo mantengono la naturale autonomia di azione e di confronto fra di loro e con le forze politiche." I lavoratori dipendenti italiani hanno un potere d'acquisto sempre più basso? L'esercito dei lavoratori precari vive condizioni di estrema difficoltà? Non sappiamo se riusciremo ad avere una pensione dignitosa? Più di 7 milioni di italiani vivono in povertà? Bazzecole! Per ora accordiamoci sui bisogni delle imprese, che ai lavoratori ci pensiamo poi. Ed infatti i nostri eroi insistono: "La competitività del sistema economico è infatti in questo momento la principale questione che il nostro paese deve affrontare. I dati della perdita di competitività (bassi tassi di crescita e di sviluppo della produttività, perdita di quote commerciali, bassi tassi di occupazione, rallentamento della crescita del reddito pro capite) che si è gradualmente accumulata a partire dalla metà del decennio scorso, sono ormai ampiamente noti." Non è un sogno, avete letto bene: "la competitività del sistema economico è in questo momento la principale questione che il nostro paese deve affrontare" e sapete perché? Perché se le imprese italiane diventano più competitive risolviamo in un colpo tre grossi problemi: i padroni continuano a fare i profitti di sempre, diminuisce la disoccupazione, aumenta il reddito pro-capite. In effetti, l'aumento di competitività realizzerebbe solo il primo di questi tre obiettivi: accrescere i profitti delle aziende. La disoccupazione era in salita o stabile anche nella prima metà degli anni '90 quando le imprese, secondo lor signori erano più competitive; una maggiore vendita di prodotti italiani provoca la riduzione delle vendite di industrie straniere che licenzierebbero i loro dipendenti, spostando la disoccupazione in un altro Stato. L'uso del reddito pro-capite per



I padroni cambiano cavallo?

Confindustria e Cgil-Cisl-Uil si accordano sulla gestione della crisi economica

misurare la ricchezza dei cittadini di una nazione è certamente utile ma accanto ad esso si deve considerare la distribuzione del reddito tra le classi sociali; negli ultimi vent'anni in Italia il montesalari è sceso di circa il 10% a favore dei profitti e delle rendite; è importante che aumenti il reddito pro-capite ma è bene che aumenti grazie a maggiori risorse per le fasce più povere e non ai soliti sostanziosi introiti per i ricchi. Stabilita la loro priorità, padroni e vassalli passano a declinare i quattro ambiti d'intervento.

Ricerca e innovazione

Sull'argomento Confindustria non dicono nulla di nuovo: più soldi pubblici alle imprese (attraverso defiscalizzazioni a pioggia ed elargizioni a piene mani) e ulteriore asservimento della ricerca pubblica agli interessi dei privati. Non sono bastate le decine di migliaia di miliardi di lire che le imprese hanno preso sotto forma di fiscalizzazione degli oneri sociali da tutti i governi, di incentivi per investimenti al Sud (per mollare tutto dopo avere incassato il bottino e spostarsi in aree dove la mano d'opera costa ancora meno), di legge Tremonti che defiscalizza i profitti reinvestiti.

Questa mole di denaro che le imprese italiane hanno ricevuto nell'ultimo ventennio forma una cifra spropositata: centinaia di migliaia di miliardi di lire; soldi che lo Stato italiano ha drenato dalle tasche dei lavoratori verso i conti correnti dei padroni. E sapete cosa ne hanno fatto gli imprenditori di gran parte di questo tesoro? Ce lo dice un recente studio di Mediobanca: hanno investito nel mercato azionario e finanziario, realizzando rendimenti immediati molto più elevati rispetto al rinnovo delle tecnologie produttive. Tanto la competitività

delle merci italiane era garantita dal basso costo del lavoro nel nostro Paese rispetto al resto dell'area occidentale. E ora che la borsa si è ridotta a pelle ed ossa, i poveri capitalisti italiani chiedono risorse pubbliche per la formazione e la ricerca, dopo che per anni hanno badato solo ad arraffare quanto più possibile. Per loro fortuna, i comparucci dei sindacati concertativi si mostrano sensibili a queste strazianti grida di dolore.

Formazione

Anche qui nulla di nuovo: la scuola sia sempre più subordinata agli interessi delle aziende, per cui si chiede, tra l'altro "l'aumento del numero di studenti che frequentano corsi di istruzione e formazione professionale e dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore"; l'obiettivo è chiaro: "definire un sistema integrato, dai licei alla formazione professionale e all'università, in grado di migliorare l'intera gamma degli strumenti di collaborazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro, a partire dall'estensione del numero di qualificati e diplomati, da una migliore qualificazione della formazione nell'apprendistato e dal potenziamento di forme di alternanza studio-lavoro." La scuola come luogo di formazione del cittadino e di acquisizione di un sapere critico vada a farsi friggere; al padronato e ai suoi compagucci di Cgil-Cisl-Uil interessa creare un calderone, chiamato sistema integrato, in cui convergono la formazione professionale, l'apprendistato, l'università e tutta la scuola secondaria superiore, il cui unico scopo sia di addestrare manodopera più o meno intellettuale, secondo i bisogni aziendali del momento.

Già la controriforma Moratti rappresenta un deciso abbozzo di questo progetto; ma confindustriali

e sindacati concertativi sono perfezionisti a cui non piacciono le cose a metà.

Infrastrutture

Riecco la solita minestra: alta velocità (costosissima, inutile rispetto ai veri problemi di mobilità, dannosa per l'ambiente ma altamente redditizia per le aziende di Lunardi e dei suoi colleghi costruttori), cementificazione a colpi di autostrade nuove e vecchie da raddoppiare, potenziamento di reti idriche, energetiche e comunicative elettroniche da privatizzare o affidare in gestione ai privati.

Mezzogiorno

Nulla di concreto, solo svariate pagine di fumo a base di creazione di area euro-mediterranea, promozione della cultura d'impresa, utilizzo di fondi europei, promozione di investimenti immateriali, progettazione integrata, attrazione di investimenti. Insomma nulla di più lontano dalle reali esigenze del Sud e nient'altro che il tradizionale armamentario di propaganda, che ha sempre più divaricato le condizioni socio-economiche tra il Mezzogiorno e il centro-nord.

L'interesse dei sindacati concertativi

Per capire cosa ci guadagnano da quest'accordo i sindacati di Stato basta leggere come la CGIL commenta la parte dell'accordo sulla formazione: "Mentre la legge 53 (la riforma Moratti, ndr) cerca di escludere le organizzazioni sindacali da temi anche di loro competenza come la formazione in alternanza scuola e lavoro, l'Intesa rivendica la necessità di un maggiore coinvolgimento del sistema sociale e produttivo nella formazione, il potenziamento del ruolo degli Organismi Bilaterali a livello nazionale

e regionale nelle politiche formative, attraverso il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni, e del confronto con il Governo per l'attuazione delle leggi di riforma in atto." Tradotto in italiano corrente si afferma la pretesa di Cgil-Cisl-Uil di un ruolo ancora più marcato, di quanto non sia previsto dalla controriforma Moratti, nella redditizia gestione dei Corsi di Formazione Professionale, come ben sanno i nostri lettori.

Piccola curiosità, i disinteressati sindacalisti di comodo fanno inserire nell'accordo la seguente proposta: "Ridurre del 50% l'aliquota di tassazione di fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in nuove imprese operanti in settori ad alta tecnologia." Un regalino per Cgil-Cisl-Uil che gestiscono i fondi pensione con i soldi presi dalle nostre liquidazioni.

Il vero significato dell'accordo

Il sistema economico finanziario occidentale è in grave crisi: tassi di crescita bassi o addirittura negativi, inflazione alta, calo dei consumi.

La ripresa appare lontana e per nulla scontata, tanto che i Nostri Eroi sono preoccupati per "l'attuale fase recessiva e le sue incerte prospettive". Anche il sistema produttivo degli USA, che beneficia della spoliatura dell'Iraq, non è sicuro di uscire in tempi rapidi dall'impasse in cui si trova. E quand'anche l'economia bushiana riprendesse la sua corsa non è detto che quella italiana possa esserne trainata.

Consapevole di ciò, il padronato italiano si accorda con i sindacati di comodo per formulare una proposta di gestione della crisi al governo di centro-destra: ritorniamo al modello concertativo, che Confindustria e berlusconiani hanno messo da parte a favore di un modello per loro momentaneamente più redditizio. E infatti scrivono nell'accordo: "Si formula tuttavia l'auspicio che le quattro priorità condivise costituiscano un'utile base per il confronto tra le parti sociali e il Governo e che quest'ultimo ne recepisca i contenuti nel nuovo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e nella Legge Finanziaria 2004. Analogo confronto andrà svolto con i Gruppi parlamentari." Il governo Berlusconi, però, non ha tenuto conto della proposta nella definizione del DPEF e probabilmente lo stesso farà per la finanziaria di fine settembre 2003. Se così dovesse accadere, probabilmente Confindustria toglierà il sostegno all'attuale governo e punterà ad una sua sostituzione, nel più breve tempo possibile, con un esecutivo di centro-sinistra, strettamente alleato ai sindacati concertativi. In questo modo, come avvenuto con i governi di centro-sinistra dal 1996 al 2001, si potrà far pagare interamente la crisi economica ai lavoratori, garantendosi la pace sociale attraverso il ferreo controllo dei sindacati di Stato. A noi il compito di impedire la manovra del padronato e dei suoi vassalli sindacali e politici, siano essi di centro-destra che di centro-sinistra.

Lo smantellamento e la confessionalizzazione della scuola pubblica

Coordinamento nazionale precari
COBAS

Da oltre un decennio è in atto nella scuola italiana un processo di precarizzazione del personale docente ed ATA teso a ridurre in maniera drastica il numero dei lavoratori e limitare gli spazi di libertà di insegnamento (vedi, ad esempio, il tentativo di controllo governativo sui libri di storia). L'espulsione dei precari della scuola ha subito un'accelerazione pesantissima negli ultimi mesi con il tentativo di portare, spesso in maniera coatta e illegale, le cattedre a 24 ore e con il blocco delle assunzioni e del turn-over. È la cultura aziendalista che si espande; una cultura che considera il sapere come una merce da acquistare, l'università come un privilegio e la scuola come un'impresa dove devono prevalere logiche concorrenziali e gerarchiche volte a distruggere la comunità insegnante e la collegialità dei percorsi formativi. In questo scenario mercantile si inserisce la politica di cruda espulsione dei precari dopo anni di lavoro e si aggiunge una legge velenosa che stravolge la laicità dell'istituzione scolastica, i principi costituzionali e il fondamento del diritto del lavoro.

Legge di parità e inserimento in ruolo degli insegnanti di religione

Se un primo passo verso l'affossamento della scuola statale era stato già compiuto dal centro-sinistra con la promulgazione della legge di parità (n. 62, del 10 marzo 2000) che garantiva il diritto alle scuole private "paritarie" di usufruire dei finanziamenti statali (contravvenendo al dettato costituzionale dell'art. 33 che riconosce la possibilità di istituire scuole private "senza oneri per lo Stato"), ora siamo ad un ulteriore grave attacco al sistema nazionale dell'istruzione e alla laicità dello Stato: il parlamento ha approvato lo scorso 15 luglio la legge per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione.

Come è evidente già dall'art. 1, a questi insegnanti si applicano le stesse norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dalle norme legislative in materia d'istruzione e dalla contrattazione collettiva: "Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado... sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento".

Gli insegnanti di religione diventano dunque docenti statali a

tutti gli effetti, con il vantaggio che a loro verrà riservato un contingente che corrisponde alla "consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70% dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti" (art. 2, comma 1).

Non solo, addirittura l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione verrà "disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" (art. 3, comma 8), contravvenendo anche qui alle più elementari norme costituzionali e del diritto del lavoro. Da quando, infatti, un funzionario di un stato straniero (come in questo caso lo stato vaticano) può interferire con un funzionario statale nazionale nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali?

E ancora: la chiamata per un contratto a tempo indeterminato nello stato non avverrà attraverso un pubblico concorso aperto a tutti i cittadini ma verrà subordinata al placet del vescovo. L'insegnante di religione è poi sottoposto contemporaneamente alla disciplina del codice civile e a quella del codice canonico perché, qualora il suo lavoro fosse ritenuto poco coerente con la dottrina cattolica (oppure per strategia di assunzione clericale nello stato), il docente verrebbe rimosso dal suo incarico dall'ordinario diocesano e, non potendo essere licenziato, si trasferirebbe su altra classe di concorso per andare ad occupare posti vacanti che spetterebbero ai precari della scuola.

In questo modo l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione cattolica si configura come un passaggio strumentale per far entrare nella scuola docenti selezionati a priori dall'autorità ecclesiastica. Un rinnovamento della classe docente di chiara matrice ideologica che spazza via diritti acquisiti e il principio di uguaglianza.

Oltre alla discriminazione il caporalato clericale!

È inutile in questo caso appellarsi al Concordato fra Stato e Chiesa del 1984 (quello firmato da Craxi) perché l'interpretazione delle successive sentenze della Corte Costituzionale (n. 203/1989; n. 13/1991; n. 290/1992) sanciscono alcuni principi fondamentali nel pieno rispetto del dettato costituzionale, e cioè che "i principi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore ad altre norme o leggi, che la laicità dello Stato è un principio supremo, che va salvaguardata la libertà di religione e dalla religione, che la religione

cattolica non è più la religione dello Stato italiano, che l'insegnamento della religione cattolica non è obbligatorio e che questa non obbligatorietà non rende né equivalenti né alternativi questa disciplina e qualsiasi altro impegno scolastico, e che non sono ammessi atti di culto in orario scolastico" (da un comunicato del "Comitato per la Scuola della Repubblica" del gennaio 2002)

Ma qual è la sorte degli altri precari?

A fronte della CM 82 (luglio 2002) della ministra Moratti che blocca le immissioni in ruolo delle centinaia di migliaia di precari italiani e prepara tempi difficili per la scuola italiana, attraverso restringimenti eccezionali, e dei feroci tagli finanziari all'istruzione inseriti nel DPEF, appare alquanto strano che il ministro dell'economia riesca a reperire i fondi per immettere in ruolo oltre 15.000 docenti di religione, istituzionalizzando la loro classe di concorso.

Pensavamo infatti che questo diritto fosse democraticamente negato a tutti!

Sempre il 15 luglio il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai precari abilitati attraverso le scuole di specializzazione (SISS) e ha concesso la sospensiva sull'assegnazione da parte del MIUR di 18 punti attribuiti ai precari storici.

Questo provvedimento andava a sanare parzialmente la situazione di forte discriminazione creata con l'attribuzione di un bonus di 30 punti ai precari SISS e l'abolizione della quarta fascia delle graduatorie permanenti.

Contrariamente a quanto fatto l'anno scorso, quando il TAR del Lazio si era pronunciato in maniera sfavorevole ai "sissini", la ministra Moratti ha disposto l'immediato rifacimento delle graduatorie, senza opporre alcun ricorso al Consiglio di Stato.

Ribadendo la nostra posizione che considera il servizio scolastico come requisito per i diritti acquisiti denunciando la sospensiva che genera ulteriore caos dividendo il fronte del precariato e peggiorando la condizione dei precari e l'avvio dell'anno scolastico.

Organizziamoci per impedire lo scempio in atto contro la scuola pubblica, contro il pensiero critico e il sapere laico, e salviamo dai tagli le centinaia di migliaia di precari della scuola del nostro paese e prepariamo una giornata di mobilitazione nazionale contro la precarizzazione e l'espulsione dei precari dalla scuola pubblica!

continua dalla prima pagina

Si è iniziato con i famigerati "Stati Generali", momenti di propaganda ministeriale, organizzati con e tra gruppi di suoi sodali, assolutamente "blindati" in cui non è stato possibile esprimere alcuna opinione diversa e/o contraria. Emblematico è stato il trattamento riservato a Roma agli studenti che hanno tentato di esprimere il proprio dissenso: allontanati dalla sala, malmenati e buttati fuori dalle solerti forze dell'ordine e dai capetti giovanil/studenteschi delle varie forze del centro destra presenti, mentre fuori la scuola vera manifestava contro la riforma Bertagna.

La Moratti però aveva fretta e, bloccato il riordino dei cicli berlingueriano, ha inanellato, aiutata da solerti Dirigenti del MIUR, una serie infinita di circolari, circolarine, decreti, decretini, provvedimenti e controprovvedimenti che hanno cercato di imporre la "sua" riforma.

Lo scorso anno abbiamo assistito alla farsa della cosiddetta sperimentazione alle elementari: un assaggio di riforma con il maestro prevalente e l'anticipo dell'iscrizione al primo anno della scuola elementare. La Moratti ha tentato di imporre tale aborto di sperimentazione con un DM (bocciato dallo stesso CNPI) e cercando di far passare le delibere nelle diverse scuole con ogni mezzo. Sono stati usati tutti i metodi di persuasione nei confronti dei Direttori Regionali (vedasi lo spoil system dei Dirigenti) e l'uso dei Dirigenti Scolastici più sollecitati ad eseguire gli ordini per far passare nei collegi le delibere favorevoli alla sperimentazione. Ciononostante la stragrande maggioranza delle scuole non si è prestata al gioco, tanto che il MIUR non ottenendo l'adesione del numero stabilito di scuole statali, ha aumentato il numero delle scuole private che hanno "esperimentato" con grande solerzia.

Nei mesi successivi la sperimentazione è stata contrabbandata sui media come un grande successo. Tale attività (che mirava anche ad abbreviare i tempi di approvazione della legge) si è svolta in maniera martellante sui giornali e soprattutto in TV dove, senza alcun contraddittorio, la Moratti ha impunemente imbonito i cittadini italiani.

Dopo l'approvazione della "riforma della scuola" (L. 53/2003), il MIUR ha riprovato ad imporre l'anticipo di quanto previsto (almeno per le scuole dell'infanzia ed elementari) nella sua bozza di decreto delegato, con il docente tutor/coordinatore e, di fatto, con la distruzione delle esperienze modulari e del tempo pieno. Si è anche tentato di imporre alle scuole un aggiornamento coatto sulla "condizione della riforma".

A tal fine il MIUR ha attivato delle conferenze di servizio su tutto il territorio nazionale (si noti che in alcuni di questi happening i Direttori Scolastici Regionali non hanno consentito ai colleghi ed ai Dirigenti Scolastici presenti di intervenire ed interloquire in alcun modo), propagandando "l'obbligo" di anticipare la riforma al prossimo anno scolastico e contrabbandando la riuscita della "sperimentazione" con l'intervento di solerti Dirigenti Scolastici e docenti delle scuole che l'avrebbero attuata. È invece emerso che la sperimentazione non è stata svolta così come previsto nel decreto istitutivo e, quindi come abbiamo da sempre denunciato, è stato solo uno specchietto per le allodole. Infatti, la maggior parte delle scuole ha in parte modificato l'orario interno alle classi modulari facendo svolgere alcune ore in più al cosiddetto insegnante prevalente ma mantenendo i tre insegnanti contitolari del modulo ed i tre ambiti disciplinari comprensivi delle diverse educazioni. Quanto evidenziato è la riprova dell'arroganza con cui vengono organizzate e poi falsamente propagate le iniziative del MIUR.

La Moratti ha iniziato una nuova e martellante campagna mediatica. Spot televisivi ed opuscoli pubblicitari magnificano quanto fatto in questi due anni, esprimono un giudizio positivo della "grottesca" sperimentazione (in spregio di qualsivoglia criterio scientifico di valutazione) ed inducono falsamente a pensare che sia stata svolta una "grande" opera di "ascolto" degli operatori, dei ragazzi e delle famiglie, attività che, ovviamente, è stata svolta solo nella fantasia della Moratti e dei suoi accoliti.

Anche questa volta le scuole si sono opposte e a centinaia hanno deliberato contro la riforma e, con il Coordinamento Nazionale di difesa del tempo pieno e con l'ausilio importantissimo di tanti genitori, hanno raccolto decine di migliaia di firme in pochissimi giorni, contro lo stravolgimento della scuola e per la valorizzazione delle positive esperienze degli ultimi trent'anni.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito all'ennesima accelerata ed alla successiva retromarcia del MIUR sull'anticipo della riforma con una nuova figuraccia da parte della grande manager decisionista nonché inquilina protempore di viale Trastevere.

Infatti, il 22 luglio 2003 è stato emesso il DM n. 61 che prevedeva l'anticipo dello studio della lingua inglese e l'alfabetizzazione informatica nelle prime due classi delle elementari e cercava di introdurre alcuni contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola primaria. La CM n. 62 che accompagna il decreto ha però anche previsto che le singole istituzioni scolastiche potessero anticipare "pezzi" di riforma come il docente tutor ed il curriculum degli alunni. Di fronte alla levata di scudi del mondo della scuola ed alla possibilità di un nuovo annullamento dei propri illegittimi atti da parte del TAR la Moratti ha fatto dietrofront e lo scorso 8 agosto ha annullato (CM n. 68) la possibilità di deliberare l'anticipo del docente tutor e del portfolio degli alunni.

Queste battute d'arresto del MIUR e la crescente opposizione nelle scuole dimostrano che si può vincere imponendo dal basso scelte diverse per l'istruzione che non siano né il distruttivo "pateracchio" aziendalista e gerarchizzante della Moratti né semplicemente il ritorno al riordino dei cicli del governo di centrosinistra. È possibile una vera RIFORMA che provenga dalla scuola e che sia modulata sulle vere esigenze di chi la frequenta e di chi ci lavora.

C'è tanta strada da fare. Buon anno di lotta a tutti.

Questo inserto nasce con l'intenzione di fornire qualche utile consiglio per l'inizio del nuovo anno scolastico su obblighi di lavoro, attività aggiuntive, assegnazione del personale, attribuzione incarichi, fondo dell'istituzione scolastica, flessibilità, collaboratori e vicario, anche alla luce del nuovo Ccnl 2003 (pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 188 del 14 agosto 2003).

Per evitare di lasciare margini di discrezionalità ai capi d'istituto nell'attribuzione a ciascun lavoratore dei compiti previsti dai contratti nazionali, e in special modo per il personale ATA, occorre aver presente una molteplicità di aspetti che dovranno essere definite nelle delibere degli Organi collegiali e nella contrattazione d'istituto, soprattutto riguardo alle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa. Utilizzazione che deve essere articolata sulla base di due Piani delle attività, uno per il personale ATA e uno per il personale docente.

Le RSU, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, condivisi ed esplicitati – dal personale ATA e docente – i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.).

Obblighi di lavoro

Ovvero le attività che effettivamente siamo tenuti a fare: le modalità e le norme che regolano il loro svolgimento

Personale ATA

Il personale ATA "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo d'istituto e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2003).

Ai sensi degli artt. 6, 50 e 52 Ccnl 2003, tutta la materia, che dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività, è oggetto di contrattazione con le RSU.

I compiti del personale ATA sono costituiti dalle:

1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb. A e C Ccnl 2003), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (istituzioni educative, aziende agrarie, orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola: orario flessibile; orario plurisettimanale; turnazione.

Orario flessibile

Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

Orario plurisettimanale

In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione

annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

Turnazione

Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.

Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno.

Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del

giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Piano delle attività

All'inizio dell'anno scolastico il DSGA formula una proposta relativa alle attività, il capo d'istituto, dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF, e averlo contrattato con le RSU, la adotta. È compito del DSGA la sua puntuale attuazione.

Ritardi

Il ritardo sull'orario di inizio del lavoro giornaliero può essere recuperato entro il mese successivo.

Orario assistenti tecnici

L'orario degli assistenti tecnici è di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. II).

3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. II).

Nuove mansioni si aggiungono a quelle contenute nel precedente contratto e rientrando nell'ordinarietà sono senza alcuna retribuzione aggiuntiva.

Il nuovo Ccnl, lungi dal respingere e contrastare le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della finanziaria 2003, le recepisce e le sottoscrive facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione", "l'accoglienza e la

sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 46". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi.

Quest'ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico dagli enti locali.

Personale docente

"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali (gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare "proposte al direttore didattico o al preside ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità", ndr), il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze" (art. 26 comma 4 Ccnl 2003).

"I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa" e pertanto, "nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni", anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità (vedi pag.

VIII) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/99 – Regolamento sull'autonomia).

Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono quindi articolati in:

a) Attività di insegnamento (art. 26 Ccnl 2003):

a1) ai sensi dell'art. 26 Ccnl 2003, si svolge in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola materna, 22+2 nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

a2) ai sensi del l'art. 4 del DPR 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per le 33 settimane previste nell'a.s., DM 179/99);
- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 26 comma 7 Ccnl 2003, vedi Riduzione ora di lezione, e anche il comma 5 art. 3 del Regolamento dei curricula).

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento (art. 27 Ccnl 2003):

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive"; b2) più altre ore, di norma 40 per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

segue alla II pagina

continua dalla 1 pagina

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel Piano annuale delle scuole, art. 65 Ccnl 2003), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita della scuola (sent. Corte dei Conti - sez. Lazio n. 40/98).

Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio d'istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (art. 28 Ccnl 2003).

Le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla normativa in vigore (art. 25 Ccnl 1999, art. 70 Ccnl 1995, artt. 30, 31 e 32 Ccnl 1999), la conferma disciplinare è però transitoria in quanto entro 30 gg. dalla firma definitiva del contratto (quindi entro il 24 agosto 2003!?) dovrebbe essere avviata presso l'Aran una apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l'intera materia. "Consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento (28,41 euro/ora lordo) è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili (15,91 euro/ora lordo), devono superare, insieme con quelle già programmate per i collegi, le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 27, c. 3, lett. a) del Ccnl 2003.

Sgombriamo il campo da un possibile equivoco: le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei Docenti, attribuite con incarico scritto del DS e retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica.

Le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) - Supplenze temporanee

d1) scuola elementare
Come ribadito dal comma 5 dell'art. 26 del Ccnl 2003, solo nel caso in cui il collegio dei docenti, per le ore di compresenza, non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale di assistenza alla mensa,

tali ore potranno essere destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell'ambito del plesso di servizio. Inoltre, il comma 2 dell'art. 5 del Ccdn 20/6/2003 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie - prevede che siano "possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto" e previa delibera del Collegio, che modifichi il piano delle attività.

d2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 26 comma 6 Ccnl 2003). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione.

Ricordiamo che, come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001, le eventuali economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni confluiscono (art. 83 comma 3 lett. b CCNL 2003) nel Fondo dell'Istituzione Scolastica (vedi pag. V).

Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi capi d'istituto pensano che nei mesi di giugno e settembre gli insegnanti debbano essere considerati in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.

Chi ha fatto una programmazione seria delle 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di settembre e giugno.

È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del capo d'istituto.

Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti "per far fronte a nuove esigenze" (comma 4 art. 26 Ccnl 2003).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (nota MPI n. 1972/80, sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, sent. Cons. di Stato-sez. VI n. 173/87).

Attività aggiuntive

Il Ccnl 2003 ribadisce l'esclusiva competenza del Collegio e del Consiglio di circolo o d'istituto nell'individuazione delle attività e del personale da retribuire col fondo d'istituto, sulla base dei criteri definiti in contrattazione d'istituto

Il nuovo Ccnl 2003 ha ribadito che le attività aggiuntive, compensate col Fondo dell'istituzione Scolastica, sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Questa delibera dovrà sostanzialmente acquisire (art. 86 comma 1 Ccnl 2003), senza quindi apportarvi modifiche, il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale ATA.

Il Consiglio potrebbe eventualmente rinviare al Collegio o al DS il Piano che non rispettasse i limiti di spesa o altro, per una sua rettifica.

L'art. 86 del Ccnl 2003 prevede la possibilità di compensi anche in misura forfetaria.

Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal capo d'istituto e deliberato dal collegio (art. 86 comma 4 Ccnl 2003).

Il Piano annuale delle attività del personale ATA è invece predisposto dal DSGA e adottato dal DS dopo essere stato oggetto di contrattazione d'istituto con le RSU (art. 52 comma 3 Ccnl 2003).

Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. i) Ccnl 2003 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto siano materia di contrattazione con le RSU. La Cm 243/99, che può fornire utili elementi di riferimento a questa contrattazione, chiariva che "qualora ciò non sia già previsto nella delibera del consiglio di circolo o di istituto, con apposito incarico scritto, dal quale devono risultare sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante, il capo d'istituto individua i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive.

Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo

ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

Allora, per evitare che l'individuazione dei destinatari, nonché le modalità di impiego e di compenso siano disposte discrezionalmente dal capo d'istituto o dal segretario, bisogna che nelle delibere degli Organi collegiali siano indicati i nominativi, e che nella contrattazione d'istituto siano stabiliti, prima dell'inizio delle stesse attività, criteri e procedure trasparenti e condivisi dal personale per l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica (vedi *Attribuzione incarichi* alla pagina successiva).

Personale ATA

(art. 86 comma 2 lett. d Ccnl 2003)

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Piano dell'Offerta Formativa, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc.

Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo.

I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati.

Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite, se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente non è stato possibile recuperarle.

L'art. 47 Ccnl 2003 sostituisce le funzioni aggiuntive con *Incarichi specifici*, il numero e la tipologia dei quali sono sempre individuati nel Piano delle attività.

I criteri di attribuzione ed i relativi compensi sono contrattati con le RSU.

Personale docente

In base all'art. 28 Ccnl 2003 le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalla normativa in vigore (art. 25 del Ccnl 1999; artt. 30, 31 e 32 Ccnl 1999), la conferma è però transitoria in quanto il comma 2 del medesimo articolo precisa che entro 30 gg. dalla firma definitiva del contratto (quindi entro il 24 agosto 2003!?) dovrebbe essere avviata presso l'Aran una apposita sequenza contrattuale, per riesaminare e omogeneizzare l'intera materia.

Comunque in attesa di questa specifica sequenza contrattuale, le attività aggiuntive "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999).

Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 42, comma 3, lett. a) del CCNL 95.

Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, non si accede al fondo.

Per l'assegnazione di queste attività vedi *Attribuzione incarichi* (pag. III), per i compensi vedi *Fondo dell'istituzione Scolastica* (pag. V).

Attribuzione incarichi

Chiarezza e trasparenza, la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola (art. 6 lett. i Ccnl 2003). Il nuovo Ccnl regola quindi in linea generale l'attribuzione degli incarichi:

- ai docenti le ex-funzioni obiettive, le *Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa* (vedi pag. VIII): il collegio dei docenti ne delibera la tipologia, il numero, le competenze e i destinatari (art. 30 Ccnl 2003);
- agli ATA le ex funzioni aggiuntive, *Incarichi specifici*: secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2003);
- a tutto il personale le *Attività aggiuntive* (vedi pag. II): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003).

La Cm 243/99 relativa agli

adempimenti applicativi dell'art. 30 del Ccnl 1999, ora trasfuso nell'attuale art. 86 del Ccnl 2003, ribadisce che le attività aggiuntive retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica sono deliberate dal consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in base al piano annuale delle attività deliberato da collegio dei docenti e del piano delle attività del personale ATA. La stessa circolare prevede inoltre che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga "i nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive", "sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante" e chiarisce che "degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica".

L'attribuzione dell'attività e del compenso, "con apposito incarico scritto", resta, ovviamente, un compito del capo d'istituto che

anche in questo caso "assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali" (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza TAR Piemonte 131/79, e art. 25, comma 2 DLgs. 165/2001). Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche capo d'istituto faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso. Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

Garanzie del personale

Un'ipotesi di accordo per definire aspetti della vita quotidiana nelle scuole

Art. 1 ACCESSO AGLI UFFICI, VISIONE ED ESTRAZIONE COPIE DEGLI ATTI
1. Il personale scolastico ha diritto di accesso agli Uffici di Segreteria negli orari di servizio degli stessi Uffici.

È possibile, previo accordo con la RSU, prevedere orari particolari nei quali può essere limitato tale diritto per specifiche esigenze di servizio.

2. Il/la lavoratore/trice ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e seguenti.

3. Chi vi ha interesse può chiedere copia di tutti gli atti e documenti.

4. Di ogni procedimento amministrativo deve essere indicato il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo, l'accesso agli atti, nonché il luogo, l'ora e l'ufficio in cui procedere all'accesso stesso.

Art. 2 DIRITTO DI RICEVUTE E RISPOSTE

Al personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti, circostanze o provvedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 10 gg., ai sensi della Legge 241/90. La segreteria della scuola deve sempre rilasciare immediata ricevuta o numero di protocollo di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal dipendente.

Art. 3 COMUNICAZIONE ALLE SCUOLE

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse. Ai fini di una informazione tempestiva, in ogni scuola sarà istituito un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

Art. 4 ORDINI DI SERVIZIO

Il personale ha diritto, qualora contesti la legittimità o l'opportunità di un ordine di servizio del Dirigente Scolastico, di richiederne la conferma per iscritto mediante atto formale, debitamente riconoscibile nei suoi elementi costitutivi come legittimamente emesso dal Dirigente stesso. In mancanza il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il Dirigente Scolastico non intenda confermare l'ordine di servizio e quindi che lo stesso è revocato ed in tal caso non è tenuto all'osservanza dello stesso.

Art. 5 PERMESSI BREVI

1. Le particolari esigenze personali del dipendente, che può fruire dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, non debbono essere documentati nella richiesta al D.S.

2. La mancata concessione del permesso deve essere motivata per iscritto.

3. La domanda deve essere presentata con anticipo di gg. 2 e si intendono comunque concessi se il D.S., entro le 24 ore precedenti dal giorno del permesso, non comunica il diniego motivato. Per casi urgenti e imprevedibili, giustificati, la richiesta viene prodotta al momento.

Art. 6 PERMESSI RETRIBUITI

1. In merito alla applicazione dell'art. 15 commi 1 e 2 del CCNL 2003, il D.S. concede i permessi retribuiti, la cui domanda deve essere motivata e corredata di idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. Si prevede che la documentazione possa essere prodotta anche al rientro in servizio.

2. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL 2003, indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è, quindi, consentita la sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 7 BANCA DELLE ORE

1. Ogni docente che lo chiede, può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento nelle proprie classi per supplenza o altro, di cui il lavoratore non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore per permessi brevi, per recuperare eventuali ritardi, per ferie.

2. Per ogni a.s. la banca delle ore può essere alimentata fino a ore.

3. I crediti devono essere recuperati entro mesi dalla loro costituzione e, comunque, non oltre il

Art. 8 ORARIO DI SERVIZIO

1. Il personale docente non è tenuto alla presenza a scuola nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche (lezioni sospese o interrotte) né a qualsivoglia recupero. È tenuto a prestare servizio in tutte le attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCNL 2003.

2. L'orario di lavoro individuale giornaliero non può superare le 9 ore. In caso di orario continuativo oltre 7 ore è d'obbligo una pausa di almeno 30 minuti.

Art. 9 DIRITTO ALLA MENSA

Il lavoratore in servizio ha diritto ad usufruire gratuitamente il pasto nella mensa scolastica, previo accordo con il comune. Ci riferiamo a particolari esigenze di prolungamento dell'orario per straordinario (ata), riunioni pomeridiane, lezioni pomeridiane quando non sia prevista la mensa nell'orario di servizio (docenti).

Art. 10 PATROCINIO

1. Le OOSS, su delega degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che li riguarda.

2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dalla propria OS per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti uffici dell'Amministrazione.

3. L'ingresso delle OOSS agli uffici di segreteria deve essere sempre garantito.

Criteri di attribuzione

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e ATA, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano.

Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:

- la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Disponibilità da manifestare in sede di Collegio docenti e Consiglio d'Istituto;
- l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;
- la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere a questi compiti aggiuntivi.

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 26 comma 4 Ccnl 2003, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale ATA adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 52 comma 3 Ccnl 2003, dal DS in data

3. Personale docente

Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione del/i docente/i disponibile/i a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

4. Personale ATA

La proposta di Piano delle attività formulata dal DSGA dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera in cui viene indicato:

- il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;
- il compenso orario o forfettario spettante;
- le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità;
- le modalità di certificazione degli impegni.

Le lettere d'incarico costituiscono parte dell'informazione da fornire alle RSU.

6. Degli incarichi conferiti viene data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il DS consulta le RSU per incarichi non previsti nel piano annuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

Assegnazione e utilizzazione del personale in rapporto al pof

Come sfuggire alle trappole della flessibilizzazione

L'art. 14 del DPR 275/99 - Regolamento dell'Autonomia - prevede che le Istituzioni scolastiche riorganizzino i propri servizi e acquisiscano competenze in materia di articolazione territoriale della scuola, assicurando "comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi". Il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale - Ccdn 20/6/2003 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, indicando alcune condizioni generali, ribadisce agli artt. 5 e 15 la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi ed i criteri di utilizzazione del personale totalmente o parzialmente a disposizione. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. d) ed e) Ccnl 2003 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa" nonché i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente può tenere conto di disponibilità o esigenze personali.

Personale ATA

(art. 15 Ccdn 20/6/2003)

"L'assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterra ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di servizio;
- b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL".

Personale docente

(art. 5 Ccdn 20/6/03)

Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istituto "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di

circolo o d'istituto" - art. 10 comma 4 - "e delle proposte del collegio dei docenti" - art. 7 comma 2.

Scuola materna ed elementare

(art. 5 comma 1 Ccdn 20/6/2003) "Nella scuola materna ed elementare, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, sono regolate dal contratto d'istituto. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si atterra ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001".

L'art. 25 Ccdn 15/1/2003 prevede che: "Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattica - organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al CCDN concernente le

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del CCNL".

Scuola secondaria

(art. 5 comma 3 Ccdn 20/6/2003) "Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle cattedre o ai posti sono regolate dal contratto di istituto".

Inoltre sempre il Ccdn 20/6/2003 prevede che:

- art. 3 comma 5: "Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore".

- art. 3 comma 9: "Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi".

- art. 6 comma 8: "I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 3 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad

altro insegnamento per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente, nonché su posti di sostegno.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche

di docente diverso da quello individuato come soprannumero. L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta".

È da tenere presente che l'assegnazione del personale è anche una forma di utilizzazione del personale in riferimento al POF e quindi, materia di contrattazione.

Criteri per l'assegnazione

Un esempio di contratto d'istituto

1. Docenti già in servizio nell'Istituzione scolastica

Entro il giorno del mese di i docenti possono chiedere l'assegnazione ad altro plesso dell'istituto, sempreché vi siano posti vacanti o se vi è la contestuale richiesta di altro/a docente di spostamento nel plesso dell'Illa richiedente.

La richiesta deve essere formulata per iscritto.

Nel caso vi sia concorrenza di più domande sullo stesso posto/cattedra si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria d'istituto.

Il docente che non presenta, entro la data stabilita, domanda scritta di trasferimento interno, viene confermato sulla classe/sezione per continuità.

2. Docenti in ingresso per trasferimento o utilizzazione/assegnazione provvisoria

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto/cattedra, si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo al trasferimento/assegnazione provvisoria.

3. Docenti di nuova nomina con contratto a tempo indeterminato

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si tiene conto prioritariamente dell'ordine di scelta presso l'ufficio competente (provinciale o regionale).

4. Docenti con supplenza annuale

Su richiesta scritta il docente viene assegnato al plesso richiesto. In caso di più domande sullo stesso posto, si tiene conto prioritariamente del punteggio relativo alla graduatoria provinciale o d'istituto.

5. L'assegnazione degli/le insegnanti alle classi è prerogativa del dirigente scolastico che la determina sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto e dalle proposte operative deliberate dal Collegio dei docenti.

Nel caso di assegnazione difforme da quanto deliberato dagli Organi collegiali il dirigente scolastico dovrà formalizzare per iscritto le motivazioni di tale scelta.

Il fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono destinate a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e ATA per:

- la realizzazione del POF e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;
- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 86 comma 1 del Ccnl 2003 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività.

Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003) e le proposte del DSGA adottate dal capo d'istituto, previa contrattazione con le RSU (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. i Ccnl 2003) il capo d'istituto attribuisce l'incarico. Ricordiamo che la Cm 243/99 prevede che il capo d'istituto attribuisca, con apposito incarico scritto recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive al personale. Degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica, come prevede la stessa Cm. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola, tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (TAR Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (per quanto riguarda il compenso orario: la prima cifra - in euro - è al "lordo dipendente", cioè quella indicata nelle tabelle contrattuali; la seconda invece è "al netto degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef" secondo il calcolo previsto dalla Cm 107/2001, con cui sono state attribuite fino ad oggi le risorse

alle scuole):

a) - la flessibilità (vedi pag. 11) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica. Il compenso annuale lordo al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;

b) - le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio per interventi didattici per un massimo di 6 ore settimanali (28,41 - 25,82);

c) - le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e quindi gli impegni aggiuntivi dei docenti (15,91 - 14,46);

d) - le prestazioni aggiuntive del personale ATA, sia oltre l'orario che "intensificate":

- collaboratore scolastico: 11,36 - 10,33 diurno; 13,07 - 11,88 notturno o festivo; 15,34 - 13,94 notturno e festivo;

- assistente amministrativo ed equiparati: 13,07 - 11,88 diurno; 14,77 - 13,43 notturno o festivo; 17,04 - 15,49 notturno e festivo;

- coordinatore amministrativo e tecnico: 14,77 - 13,43 diurno; 16,47 - 14,97 notturno o festivo; 19,32 - 17,56 notturno e festivo;
- direttore servizi generali e amministrativi: 16,47 - 14,97 diurno; 18,75 - 17,04 notturno o festivo; 22,16 - 20,14 notturno e festivo;

e) - i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il D.S. intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto;

f) - le indennità di turno:

- personale educativo: 17,04 - 15,49 notturno o festivo; 34,09 - 30,99 notturno e festivo;

- personale ATA, solo aree A e B: 14,20 - 12,91 notturno o festivo; 28,41 - 25,82 notturno e festivo;

- g) - l'indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente: 284,05 euro annui per gli insegnanti elementari delle scuole slovene;

- h) - il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 55, comma 1 Ccnl 2003, detratto l'importo del CIA già in godimento (tabella 9 del Ccnl);

- i) - la quota variabile dell'indennità di amministrazione di cui all'art. 55 Ccnl 2003 spettante al DSGA. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 del Ccnl

- l) - i compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal

consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del POF.

Al DSGA possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di amministrazione, esclusivamente i seguenti compensi a carico del fondo d'istituto:

- per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;

- per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati. (art. 87 comma 3 Ccnl 2003).

Il fondo è alimentato dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell'Unione Europea, da enti pubblici o privati e dalle eventuali economie dovute all'applicazione della legge finanziaria 2003 (L. 289/2002) che ha operato con un ulteriore taglio degli organici.

Nonostante i capi d'istituto e i segretari presentino in genere la questione in modo incerto e indeterminato, l'entità del fondo, attribuito dal Ministero, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semplici parametri.

Infine, l'ultima previsione "cannibalesca" dell'art. 82 del CCNL 2003: "il fondo potrà altresì essere alimentato ... delle economie di gestione ... conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04 ... A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289", cioè derivanti dai tagli del personale ATA.

Così, con uno Stato che garantisce una sempre più ridotta "dotazione finanziaria essenziale" (art. 21 L. 59/97), le scuole, dipendendo sempre più dalle "realità e dagli Enti Locali", vedranno accrescersi le disuguaglianze territoriali e la segmentazione della struttura sociale (come già drammaticamente accade in Francia e Inghilterra), contro le quali un'eventuale "assegnazione perequativa" appare soltanto come un intervento cosmetico. La ricchezza, distribuita in maniera così disomogenea sul territorio nazionale, finirà per privilegiare ulteriormente chi già privilegiato lo è, visto che lo Stato rinuncia a farsi garante di imparzialità e a rivestire il ruolo di responsabile ultimo della qualità del sistema formativo.

In più con un "dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà sul territorio" (art. 3 dell'Autonomia) la scuola del futuro marcerà a più velocità: avanti alcuni istituti, guidati da dirigenti influenti sugli amministratori e favoriti nell'accesso ai vari finanziamenti, nonché aiutati da famiglie altrettanto influenti, e dietro, molto dietro, scuole che "aprendosi" verso un territorio difficile si trasformeranno in ricettacolo dei problemi sociali del quartiere. I difetti della situazione attuale, piuttosto che essere combattuti assurgono a paradigma della scuola futura.

Per calcolare il f.i.s. 2003/2004

Anche qui la prima cifra è al lordo dipendente (quella indicata nelle tabelle contrattuali), la seconda invece è "al netto degli oneri a carico del dipendente (Inpdap 8,75% + Fondo credito 0,35%) ed al lordo dell'Irpef" secondo il calcolo previsto dalla Cm 107/2001 con cui sono state attribuite fino ad oggi le risorse alle scuole.

PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLE RISORSE	CALCOLO	AMMONTARE DELLE RISORSE (in euro)
CCNI 1999 - art. 28, comma 1		
Let. a) Indifferentemente per docenti e Ata	357,90 - 325,33 per n. docenti	=
Let. c) solo per gli istituti di 2° grado. Comprende il finanziamento per gli IDEI. Indifferentemente per docenti e Ata	464,81 - 422,51 per n. docenti	=
CCNL 2001 - art. 14, comma 1		
Let. b) Risorse non spese di cui alla lettera a) dello stesso art. 14 c. 1 Ccnl 2001 Esclusivamente per flessibilità docenti	59,87 - 54,42 per n. docenti	=
Let. c) quota somma non spesa per la mancata applicazione art. 29 CCNL 1999 Esclusivamente docenti per ulteriore impegno	154,26 - 140,22 per n. docenti	=
Let. d) L. 15.300 mensili per 13 mensilità per n. Ata Esclusivamente Ata per prestazioni aggiuntive	102,78 - 93,43 per n. ATA	=
CCNL 2003 - art. 82, comma 1 (a decorrere dall'1/1/2003)		
Let. a) euro 13,84 mensili per 13 mensilità per n. docenti	179,92 - 163,55 per n. docenti	=
Let. b) euro 9,82 mensili per 13 mensilità per n. ATA	127,66 - 116,05 per n. ATA	=

A queste risorse devono poi aggiungersi:

a) art. 83 comma 3 lett. a CCNL 2003 - i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);

b) art. 83 comma 3 lett. b CCNL 2003 - le economie realizzate non chiamando i supplenti temporanei, nelle scuole secondarie, per le assenze dei docenti inferiori ai 16 giorni (come previsto dall'art. 22 comma 6 L. 448/2001);

c) art. 83 comma 4 CCNL 2003 - le somme eventualmente non spese - il più delle volte a causa della cattiva gestione o delle lacunose conoscenze di molti DS e DSGA - nel precedente esercizio finanziario, nonché quelle previste dal CCNL 2003 a decorrere dall'1/1/2003 e non impegnate nell'a.s. 2002/2003;

d) art. 84 comma 2 CCNL 2003 - il 50% delle risorse - art. 18, ultimo periodo, CCNL 2001 - accantonate per il trattamento accessorio del personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell'Amministrazione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio;

e) il finanziamento previsto dalla L. 440/97

f) eventuale finanziamento per ogni scuola con sezioni carcerarie e ospedaliere (1.549,37 euro); polo per l'educazione per adulti e corsi serali (1.032,91 euro); collocate in zone a forte processo migratorio (di norma oltre il 10% di alunni stranieri/nomadi, Cm 221/2000).

I collaboratori del capo d'istituto: elezione o scelta?

Due modelli di scuola si scontrano: decisioni collegiali o strapotere manageriale

La normativa del DLgs 297/94 che attribuisce al Collegio dei docenti la competenza ad eleggere i collaboratori del Dirigente Scolastico tra i quali deve essere scelto il collaboratore vicario e ne regola l'esonero o il semiesonero (art. 7 comma 2 lett. h, art. 396 comma 5, art. 459 del DLgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) è tuttora vigente in quanto nessuna norma successiva ha abrogato o disapplicato gli articoli sopra elencati.

Tale normativa non può ritenersi abrogata neppure dall'art. 25 DLgs. 165/01 (T.U. pubblica amministrazione).

Anzi, lo stesso articolo prevede che il DS agisca "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici", che fino a prova contraria sono proprio quelle competenze definite dal DLgs. 297/94.

Il comma 5 dell'art. 25 del DLgs 165/01 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti": quindi solo per compiti organizzativi e amministrativi e come eventualità ("il dirigente può" non "deve") e l'art. 31 del Ccnl 2003 (riprendendo le stesse parole del DLgs) fissa, come già precedentemente previsto dal Ccnl 2001, in 2 unità il numero massimo di docenti della cui collaborazione continuativa si può avvalere il dirigente.

I collaboratori previsti dal DLgs 165/01 e quelli previsti dal DLgs 297/94 sono quindi due figure diverse:

- i collaboratori individuati dal Collegio sono figure istituzionali che devono (e non "possono") essere eletti all'inizio dell'anno scolastico e solo al vicario scelto tra questi collaboratori eletti dal Collegio (artt. 396 e 459 DLgs. 297/94, che peraltro non risultano tra quelli disapplicati dal nuovo contratto) è concesso l'esonero o il semiesonero (dal dirigente sulla base della Cm 205/2000);
- gli incaricati del dirigente non hanno un ruolo istituzionalizzato, difatti possono essere nominati oppure no, e per loro nessuna normativa prevede l'esonero.

Inoltre, sulla base delle seguenti norme:

- art. 21 comma 16 L. 59/97: "a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e

valorizzazione delle risorse umane...";

- art. 25 del DLgs. 165/01: "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane";

- art. 1 comma 2 CCNL 1/3/2002 Dirigenti Area V: "Il dirigente scolastico, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del DLgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'unità scolastica..."; appare sufficientemente chiaro che, in ogni caso, il dirigente debba agire "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali", che sono quelle previste dal DLgs. 297/94, e che per quanto riguarda collaboratori e vicario attualmente sono:

- art. 7 comma 2 lett. h) - il Collegio elegge i docenti incaricati di collaborare col capo d'istituto. Uno degli eletti sostituisce il capo d'istituto in caso di impedimento;

- art. 396 comma 5 - ribadisce che il vicario è scelto dal capo d'istituto "tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico";

- art. 459 comma 1 - l'esonero può essere ottenuto solo dai "docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside".

Pertanto gli eventuali collaboratori nominati dal dirigente nulla hanno a che fare con quelli obbligatoriamente eletti dal collegio.

In particolare per quanto riguarda la scelta del vicario e l'autorizzazione all'esonero o semiesonero il DLgs. 297/94 è l'unica normativa in cui si tratta di questa figura che certamente, pur non potendo più sostituire il dirigente nella sua responsabilità originale, è una risorsa necessaria e indispensabile alla scuola.

La suddetta procedura peraltro è stata ripresa dalla nota MIUR del 20/6/2002 (Dipartimento per i servizi nel territorio, prot. Uff. I n. 368) dove veniva ribadita "l'esigenza di invitare i Dirigenti Scolastici ad effettuare i Collegi dei docenti ai fini della designazione del docente vicario".

È opportuno ricordare come tale nota gettò nello scompiglio coloro che ritengono "superata" la normativa relativa alla elezione dei collaboratori, prevista dal Testo Unico, proprio perché anche il MIUR concordava sul fatto che la designazione del vicario dovesse essere fatta sulla base

dell'elezione dei collaboratori da parte del Collegio. Di conseguenza il MIUR emanò una successiva nota il 3/7/02: "Infine, si coglie l'occasione per precisare che, nella nota prot. 368 del 20-6-2002, il riferimento al collegio dei docenti in relazione alla designazione del docente vicario al quale deve essere concesso l'esonero dall'insegnamento, va inteso come contributo di collaborazione da parte del Collegio medesimo, ferme restando le competenze del dirigente scolastico", che però nulla aggiungeva alla precedente, non esistendo tra i compiti del Collegio il "contributo di collaborazione" (?), ma solo (!) l'elezione dei collaboratori.

Anche il Consiglio di Stato (parere n. 1021 del 26 luglio 2000) afferma che la normativa sugli organi collegiali d'istituto è ancora vigente e non vi è contraddizione con la nuova in quanto le funzioni delegate dal dirigente a docenti da lui individuati sono una cosa diversa dai collaboratori eletti dal Collegio: i primi hanno compiti esclusivamente gestionali e organizzativi mentre i secondi educativi e didattici.

Da tutto ciò si deduce che: il Collegio elegge il numero di collaboratori previsto dalla legge (art. 7 comma 2 lett. h DLgs 297/94) e in aggiunta a questi il dirigente scolastico può designare altri 2 docenti della cui collaborazione intende avvalersi in modo continuativo e altri docenti a cui delegare compiti specifici.

Infine, il continuo richiamo alle "disposizioni vigenti" e alle "competenze degli organi collegiali" che troviamo nel DLgs. 165/01 e nei contratti lascia intuire che nelle intenzioni del legislatore prima, e poi dei sottoscrittori dei Contratti Collettivi (ARAN, Ministero, Cgil-Cisl-Uil, Snals e Anp) ci sia la convinzione che la trasformazione della scuola italiana ad Istituzione della Repubblica ad azienda diretta da qualche dirigente sia cosa fatta: manca però la riforma degli Organi collegiali d'istituto che dovrebbe - basta vedere i DdL che ancora fortunatamente giacciono in Parlamento - togliere agli organi collegiali le prerogative "confliggenti" con quelle del DS.

Purtroppo per loro questo "ammodernamento" non si è ancora realizzato: la scuola è tutt'altro che un territorio pacificato e disponibile a seguire la strada della privatizzazione che ha distrutto la sanità pubblica. Restano nelle mani di

coloro che vogliono opporsi a questa deriva aziendalista strumenti imprevidi, come anche il richiamo al rispetto delle norme vigenti!

C'è ancora lo spazio per rilanciare iniziative che rivendichino il valore della natura collegiale della nostra scuola - contro le pretese manageriali di dirigenti (profumatamente ricompensati per i loro servizi) e dei sindacati firmatari - se anche il Consiglio di Stato, dovendosi districare in questo groviglio di norme creato dalla furia pseudo-modernizzante di ministri e sindacati accondiscendenti, era costretto a concludere il famigerato parere n. 1021/2000, dicendo che "la Sezione non può che ribadire quanto già segnalato nel precedente parere n. 1603/99 in merito alla necessità di iniziative legislative che mettano ordine nella materia in esame". Iniziative legislative che a tutt'oggi non ci sono.

Allora, mentre Cgil - Cisl - Uil dimostrano ancora una volta di avere più a cuore i nuovi poteri dei dirigenti-manager (vedi il comunicato del loro Coordinamento dei dirigenti scolastici, in cui citano la Cm

193/2000, ma dimenticano la successiva Cm 205/2000), invitiamo i colleghi e le RSU a tutelare le legittime prerogative degli Organi collegiali, presentando alla prima riunione del Collegio docenti, qualora il DS non avesse previsto all'ordine del giorno il punto relativo all'elezione dei collaboratori, la mozione pubblicata nella pagina accanto. In questo caso consigliamo la seguente procedura.

Innanzitutto ricordiamo che il Collegio dei docenti è un organo che ha facoltà di assumere decisioni sia sull'ordine del giorno, sia sulle sue modalità di funzionamento e che è responsabilità del DS effettuare la scelta del collaboratore vicario.

Quindi, qualora non fosse possibile l'integrazione dell'ordine del giorno, si può far mettere a verbale la mozione che segue come dichiarazione, quindi raccogliere le firme di un terzo dei docenti per la richiesta (fare protocollare!) di una convocazione del collegio con all'ordine del giorno: elezione dei docenti collaboratori ex art. 7 del DLgs 297/94.

... e il vicario?

Dopo la sigla del contratto sono circolate illazioni a proposito della figura del vicario: si è sostenuto che in base al DLgs n. 59/98 sulla Dirigenza (adesso art. 25 DLgs 165/2001) e al parere del Consiglio di Stato 1021/2000 tale figura fosse superata, e con essa il DLgs 297/94 che ne prevede la scelta tra i collaboratori eletti dal Collegio nonché le modalità di esonero o semiesonero.

Ma se si considera superato il DLgs 297/94 perché la normativa sulla base della quale viene disposto l'esonero o il semiesonero viene considerata ancora valida?

Si è sostenuto inoltre, che le funzioni sostitutive del Dirigente, in caso di assenza o impedimento, sono attribuite dal Dirigente Scolastico stesso ad uno dei 2 docenti da lui medesimo individuati. Per questi collaboratori l'art. 31 del Ccnl 2003 prevede che il loro compenso sia fissato nella contrattazione con la RSU.

Perché allora si è provveduto, su forte sollecitazione dell'ANP, che ha indetto anche lo stato di agitazione dei vicari, a ripristinare nell'art. 142 del Ccnl 2003 l'indennità di funzioni superiori (prevista dal vecchio art. 69 del CCNL del 1995) precedentemente abrogata; per garantire un altro compenso a chi temporaneamente sostituisce il dirigente al vicario?

Noi invece, come spieghiamo in queste pagine, riteniamo che nulla sia cambiato. Ai sensi della normativa tuttora vigente (art. 7 comma 2 lett. h, art. 396 comma 5 e art. 459 DLgs 297/94, Cm 205/2000), in caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal capo d'istituto come vicario, tra quelli eletti come collaboratori dal collegio docenti.

Il vicario può ottenere dallo stesso capo d'istituto (Cm 205/2000) l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero, proprio sulla base dei parametri stabiliti dal DLgs 297/94.

Al vicario, come a qualsiasi dipendente, che eserciti la funzione direttiva in sostituzione del capo d'istituto spetta, per il periodo in questione, l'indennità di funzione superiore. Per le scuole affidate in reggenza questa indennità è divisa al 50% tra vicario e reggente.

Mozione per l'elezione dei collaboratori

I sottoscritti insegnanti, componenti del Collegio dei Docenti del _____, di _____,

visto l'art. 7, comma 2, lettera h del DLgs 279/94 che, tra le competenze del Collegio dei Docenti, indica l'elezione dei docenti incaricati di collaborare col capo d'istituto;

visto l'art. 25, comma 5 del DLgs 165/2001, che prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti";

constatato che nel suddetto DLgs. 165/2001 non è contenuta nessuna dichiarazione di abrogazione di queste norme, che non sussiste incompatibilità tra gli eventuali docenti individuati dal dirigente (delegati) e i docenti eletti dal Collegio (collaboratori), e che non esiste nessuna nuova legge che regoli l'intera materia;

visto che il comma 16 dell'art. 2 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 (legge delega al governo), prevede, tra l'altro che "i contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati ... sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati ...";

visto l'art. 31 del Ccnl 2003 che prevede solo l'eventualità che il dirigente scolastico possa individuare, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, solo due docenti cui delegare specifici compiti;

visto che l'art. 16 del DPR 275/99 - Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche prevede che "gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione", e che "il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali";

preso atto che la Cm 205 del 30 agosto 2000 (ed il parere del Consiglio di Stato n° 1021 del 26 luglio 2000), "corregge" quanto già disposto con la Cm 193/2000 ed ammette, pur con linguaggio sibillino, che i Collegi dei Docenti possono ancora eleggere i Collaboratori;

P. Q. M.

i sottoscritti, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera h del DLgs 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado

CHIEDONO

che sia messa all'ordine del giorno/si proceda a l'elezione dei docenti incaricati di collaborare col dirigente, esercitando così il proprio diritto di elettorato (attivo e passivo).

I sottoscritti inoltre invitano i colleghi che dovessero essere "individuati" dal dirigente di rifiutarne la delega, in quanto lesiva delle prerogative del Collegio dei Docenti.

I sottoscritti docenti si riservano, qualora venga leso il proprio diritto elettorale (attivo e passivo), di rivolgersi presso le competenti sedi giudiziali, al fine di ristabilire il rispetto della normativa vigente.

FIRME

I testi che compongono questo Inserto costituiscono un estratto dalla terza edizione del nostro Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu in corso di pubblicazione.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su:

<http://www.cobas-scuola.org>

sulla versione telematica del nostro Vademecum:

<http://www.cobas-scuola.org/vademecumFrame.html>

e nella pagina dei quesiti più frequenti:

<http://www.cobas-scuola.org/faqFrame.html>

Un po' di storia su collaboratori e vicario

Il 3 agosto 2000 il MPI emanava la circolare n. 193 con la quale sosteneva l'esclusiva competenza del dirigente scolastico nella scelta dei collaboratori, sulla base di un presunto parere del Consiglio di Stato, peraltro non citato nel testo della Cm.

Con la successiva Cm 205 del 30 agosto 2000 il ministro De Mauro faceva decisamente retromarcia, avvalorando la nostra ipotesi iniziale secondo cui la Cm 193 era stata emessa senza che il MPI conoscesse il parere del Consiglio di Stato, che infatti non si sogna lontanamente di dire che la norma relativa all'elezione dei collaboratori è "superata".

La Cm 205 modificava notevolmente la precedente impostazione sull'argomento facendo "finta" di integrare le precedenti disposizioni e richiamando, invece, le "vere" argomentazioni del Consiglio di Stato, ora ampiamente citato (parere n. 1021 del 26 luglio 2000).

Il Consiglio di Stato, sostanzialmente, afferma che esiste una vecchia normativa tuttora vigente relativa agli Organi Collegiali, e che la nuova normativa sulla dirigenza ha inserito tra le competenze dei dirigenti scolastici la possibilità di individuare docenti cui delegare specifici compiti relativamente alle proprie funzioni organizzative ed amministrative, ma tale apparente contraddizione (certamente esistente sul piano politico), non trova un ostacolo di ordine giuridico, poiché le funzioni delegate dal dirigente a docenti da lui individuati nulla hanno a che fare con i collaboratori eletti e con la previgente (ed ancora vigente aggiungiamo noi), normativa.

Infatti, sulla base di tale parere il Ministro, ritirando

di fatto (pur ribadendola nello stesso testo) la Cm 193 del 3 agosto 2000, ha previsto nella Cm 205 del 30 agosto 2000, pur con un linguaggio sibillino, che per ciò che concerne la "immediata applicazione del citato art. 25 bis ed alle esclusive competenze del dirigente scolastico, per quanto riguarda la delega di specifici compiti ad alcuni docenti e la nomina del vicario, l'Organo Consultivo ha affermato che tale competenza va correttamente intesa ed esercitata anche nel rispetto delle attribuzioni degli organismi collegiali e, per quel che più direttamente attiene al problema in argomento, nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti. La norma va letta, dunque, alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà: le norme contenute nel decreto 297 vanno verificate e limitate con le nuove, contenute nel più volte citato art. 25 bis, che sono recessive solo se si sia in presenza dell'affidamento a docenti individuati dal dirigente scolastico di specifici compiti di gestione e di organizzazione. Il collegio dei docenti, pertanto, fino alla approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, continua ad assegnare le funzioni obiettivo in coerenza con le indicazioni della circolare n.204 del 28 agosto scorso e continua altresì a poter eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico, alle quali, alla luce della evoluzione normativa riassunta, potrebbero essere affidati, in coerenza col P.O.F., solo compiti connessi all'attività educativa e didattica. In ragione della complessità della situazione così determinata e della oggettiva difficoltà di distinguere, in talune situazioni, le attività di gestione

e di organizzazione da quelle di contenuto educativo-didattico, appare auspicabile, e per esigenze di razionalizzazione della spesa e affinché sia condivisa la valutazione del possesso, da parte degli insegnanti chiamati a svolgere la funzione vicaria e quelle delegate, delle necessarie doti di professionalità e di esperienza, che siano costituite in questa prima fase di transizione e nell'attesa del provvedimento legislativo di riforma degli OO.CC., forme di raccordo tra le autonome scelte del dirigente scolastico e quelle del collegio dei docenti".

In conclusione: il Collegio mantiene la prerogativa di eleggere i collaboratori, anche se il dirigente affida specifici compiti di gestione e di organizzazione ad altri due docenti (art. 31 Ccnl 2003), compiti che comunque possono essere legittimamente rifiutati.

L'unica norma che prevede la scelta del vicario è l'art. 396 comma 5 del DLgs 297/94, che limita la scelta "tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico", mentre il DLgs 165/01 non accenna minimamente alla questione, e non può d'altronde disporre su una materia sulla quale non ha competenza, di conseguenza non ne fa menzione neppure il parere del Consiglio di Stato, che afferma solo che l'esonero o il semi esonero devono essere decisi dal dirigente scolastico (e non più autorizzati dal C.S.A.), ma non dice, come invece argomentava il Ministero nella richiesta del parere, che la "designazione" debba essere fatta tra i docenti eventualmente individuati dallo stesso DS.

Pertanto i dirigenti che scegliessero illegittimamente il vicario tra i docenti da loro stessi delegati, a nostro

Ma cos'è questa flessibilità?

Da quando sono stati previsti specifici compensi (risparmi ottenuti sempre sulla pelle di docenti e ATA), la definizione della "flessibilità" sta diventando il tormentone di tutti i contratti d'istituto.

In genere i DS cercano di limitare il concetto di "flessibilità" alle generali indicazioni riportate nel contratto e nel comma 2 dell'art. 4 del DPR 275/99, che per di più sottolinea esplicitamente che: "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari".

Lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (**c o n s u l t a** <http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/definisce/default.htm>), non ha potuto fare a meno di considerarle che degli esempi, non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.

Il MIUR suggerisce, "tra l'altro", che:

"I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare

* specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;

* fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;

* attività laboratoriali pluridisciplinari;

* diminuzione del numero delle discipline mediante la concentrazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.

A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:

* gruppi più grandi per le lezioni frontali;

* gruppi più piccoli per le

esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;

* gruppi temporanei di livello e/o di riallineamento;

* gruppi di laboratorio;

* gruppi per le discipline opzionali;

* gruppi per le discipline facoltative.

Per affrontare le difficoltà

Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

* moduli di allineamento, paralleli a quelli delle varie classi, indirizzati a piccoli gruppi nei quali gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;

* discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;

* moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;

* moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;

* moduli di riallineamento per chi rientra nel sistema di istruzione.

Per promuovere le eccellenze

Le scuole possono così organizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curriculum:

* moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;

* moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche vocazioni;

* discipline e attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi".

Se sono queste le attività che riesce a suggerire, "tra l'altro", il MIUR, allora pare una conferma a quanto sosteniamo da tempo: da sempre il lavoro docente è "flessibile". Ricordiamo che perfino le norme che avviavano la

"sperimentazione dell'autonomia" (DM 251/98 e DM 179/99), per meglio spiegare di cosa si trattasse, erano costretti a prendere a riferimento quanto previsto dal DLgs. 297/94, come ad esempio gli articoli 119 Continuità, 128 Programmazione, 129 Orario scuola elementare, 130 Tempo lungo elementare, 167 Attività integrative e di sostegno scuola media, 491 Orario docenti, ecc.

Concludendo, proprio sulla base della normativa vigente (art. 86 comma 2 lett. a Ccnl 2003, art. 4 DPR 275/99, D.L. 234/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle RSU di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle "inflexibili" determinazioni dei Dirigenti Scolastici.

Funzioni strumentali al pof

Quello che rimane delle funzioni obiettivo

Nel Ccnl 2003 le funzioni obiettivo hanno modificato la loro denominazione diventando funzioni strumentali.

Il collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. L'entità della retribuzione sarà decisa dalla contrattazione con la RSU. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attribuite direttamente alla scuola e saranno uguali a quelle ricevute a titolo di funzioni obiettivo per il 2002/2003. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento.

Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di

assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nell'anno scolastico successivo, con la stessa finalità.

Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazione del POF e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappropriarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la RSU possa procedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

Certamente il superamento

delle vecchie Funzioni Obiettivo, con le quali per altro scomparire il riferimento alla valutazione dell'incarico come titolo di riconoscimento ai fini dell'accesso ad altri incarichi nell'Amministrazione scolastica (quali ad esempio l'accesso alla dirigenza scolastica), è un fattore positivo. Le Funzioni Obiettivo sono state infatti spesso contrastate nelle scuole, sono state elette più per 'routine' che per convinzione sull'utilità della funzione stessa. Il lavoro svolto spesso non ha avuto alcuna utilità né ricaduta sulla didattica e sugli alunni, e spesso è stato fatto in solitudine proprio perché le esigenze non erano effettivamente sentite e/o condivise dal collegio.

Condannati DS e MIUR per attività antisindacale contro i COBAS

Sono finalmente giunti al termine alcuni ricorsi per attività antisindacale (art. 28 L. 300/70) che, nell'ultimo anno, abbiamo attivato come Cobas Scuola nei confronti di Dirigenti Scolastici che non rispettano le prerogative delle RSU, non forniscono la dovuta informazione ed emettono atti su materie che devono essere invece contrattate.

I decreti di condanna per attività antisindacale sono stati emessi su nostro ricorso dai Tribunali di Cagliari (Istituto Tecnico Industriale Marconi di Cagliari), Taranto (Scuola Media Statale "Marugj" di Manduria) e Nola (Istituto magistrale statale - liceo linguistico-pedagogico, scientifico e delle scienze sociali di Nola).

In due casi (Cagliari e Nola), i Giudici si sono anche espressi sulla legittimità al ricorso da parte dei rappresentanti provinciali dei Cobas Scuola che era stata disconosciuta dal Ministero e che è stata invece accolta dai Giudici i quali hanno rigettato le richieste dell'Avvocatura dello Stato. I testi integrali dei tre decreti di condanna per attività antisindacale sulla pagina RSU (sentenze) del sito nazionale dei Cobas Scuola <http://www.cobas-scuola.org>





Scuola a misura d'impresa

Uno sguardo d'insieme sui numerosi tentativi, di segno aziendale, di trasformazione dell'istruzione

di Gennaro Capasso

Il testo che segue è la relazione introduttiva della Commissione "Riforma/riforme", che ha lavorato durante il Seminario nazionale dei Cobas scuola, tenutosi nel luglio scorso all'Abetone. Il testo è stato integrato dai contributi di vari partecipanti e da spunti emersi durante la discussione in Commissione.

Il processo di privatizzazione della scuola pubblica italiana — caratterizzato dal potenziamento della scuola privata e dall'aziendalizzazione della scuola pubblica — è entrato negli ultimi tempi in una nuova fase con un mix di riforme legislative nazionali (anche di livello costituzionale) e di applicazioni/anticipazioni, anche in assenza dei decreti attuativi della legge delega, tramite normative regionali, accordi-quadro, iniziative delle singole scuole. Spesso le innovazioni locali sono decise da Regioni governate dal centrosinistra e, quindi, presentate come tentativi di "gestire" il processo di trasformazione in atto (con la motivazione che "ormai la Riforma Moratti è già legge") o addirittura di contrapporsi alla Riforma del centro-destra, depotenziandone gli aspetti più negativi. In realtà, come cercheremo di dimostrare, **tali iniziative si collocano, al contrario, in un'ottica di "continuità - anticipazione" dei principi della Riforma Moratti e della stessa gestione berlingueriana della politica scolastica.** Siamo, dunque, in presenza di un tentativo duplice di trasformazione, con un peso sempre più rilevante di quella che si può chiamare una "mini riforma strisciante" della scuola complementare con le macro riforme nazionali. Proviamo ad analizzare nei paragrafi che seguono

alcuni dei tasselli di questo processo.

1) La riforma del Titolo V della Costituzione, la legge sulla parità scolastica e la riforma Moratti

Nel seminario tenutosi su questi temi a Firenze il 24.4.03 Corrado Mauceri ha proposto un'interpretazione della riforma del Titolo V caratterizzata dalla subordinazione dei nuovi artt. 117 e 118 ai principi presenti nella prima parte della Costituzione, includendo in essi sia l'art. 3 che gli artt. 33 e 34. In particolare: l'art. 33 prevede l'obbligo per la Repubblica di istituire scuole "statali" (e non genericamente "pubbliche") per tutti gli ordini e gradi allo scopo di garantire il diritto all'istruzione che è fondamentale per la democrazia e l'uguaglianza sostanziale. Di conseguenza, le scuole private hanno un carattere "aggiuntivo" e non sostitutivo (per questo "senza oneri per lo Stato"), per cui il principio di sussidiarietà orizzontale, di cui parla il nuovo 118, non è applicabile alla scuola. La formazione professionale è basata sulla "domanda individuale" ed è frequentabile solo dopo aver rispettato l'obbligo scolastico; l'istruzione professionale, facendo parte degli "ordini e gradi" che la Repubblica ha l'obbligo di istituire come "scuola statale", non può passare alle Regioni.

Si tratta di una lettura "militante", in parte condivisibile, che tenta di forzare un po' il testo costituzionale (la Corte Costituzionale ha previsto la prevalenza dei principi fondamentali e dei diritti "inviolabili" sulle altre norme costituzionali, non di tutta la prima parte), con l'obiettivo consapevole di depotenziare gli aspetti peggiori per la politica scolastica della riforma costituzionale decisa dal centro-sinistra, approvata, tra l'altro, per la

prima volta dopo più di 50 anni con la sola maggioranza e con un referendum confermativo che ha visto una scarsissima partecipazione. Si è trattato di un grave vulnus nella Costituzione materiale, laddove le modifiche costituzionali erano state fatte sempre con il consenso dei 2/3 e, quindi, dell'opposizione.

A me pare che sia possibile anche un'altra lettura e che si possa parlare di una sorta di "frattura costituzionale". Abbiamo da un lato la prima parte della Costituzione, che prevede il diritto sociale all'istruzione come diritto fondamentale (come quello alla salute, alla previdenza, ecc.) per ridurre la disuguaglianza sostanziale, secondo il principio previsto dal 2° comma dell'art. 3: in presenza di forti disuguaglianze economiche, sociali, culturali una "legge uguale per tutti" e uno Stato che si limita a non reprimere le libertà formali e a far funzionare dall'esterno il mercato; confermano e rafforzano il gap tra soggetti forti e soggetti deboli. Di qui la previsione di leggi diverse a tutela dei più deboli, la stessa funzione del conflitto sociale e il ruolo centrale che è stato assegnato dai costituenti alla scuola pubblica (e, in generale, ai diritti sociali). La possibilità di istituire scuole private solo "senza oneri per lo Stato" ha lo scopo specifico di spingere le famiglie, anche per la differenza di costi, a privilegiare la scuola pubblica, in quanto garante di pluralismo, mentre le scuole private sono "di tendenza" e/o, nel caso delle scuole con scopo di lucro, imprese che spesso vendono più un diploma che un servizio d'istruzione. Siamo in presenza di un classico servizio pubblico, che si contrappone al servizio privato proprio perché non può essere lasciata una completa libertà di scelta ai singoli operatori: di fronte ad una domanda "di diplomi" da parte delle famiglie che garantisca profitti una

scuola privata non discrimina, agendo perfettamente in linea con la logica mercantile. Così come deve esser garantita la possibilità di venire a contatto con diverse visioni del mondo anche agli studenti le cui famiglie vogliono impartire un'educazione esclusivamente cattolica o musulmana o padana. Si tratta, inoltre, di un diritto che deve esser garantito a livello nazionale e non frantumato in venti sistemi scolastici regionali.

Dall'altro lato, abbiamo la legge Berlinguer sulla parità scolastica, la riforma del Titolo V e la riforma Moratti che si ispirano tutte ad una concezione diversa. Il nuovo art. 117 della Costituzione prevede:

- una competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di "norme generali sull'istruzione" (solo la legge del Parlamento può regolamentare le materie tassativamente previste);
- una competenza legislativa concorrente per "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale" (lo Stato determina i principi generali uguali a livello nazionale e le Regioni le norme più specifiche e diverse);
- una competenza legislativa esclusiva delle Regioni in "ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" e, se ne deduce, anche nel campo dell'istruzione e formazione professionale. Ha ragione Bertagna quando sostiene che il nuovo art. 117 pone le premesse per il passaggio alle Regioni dell'istruzione professionale, che costituisce uno dei cardini della riforma Moratti!

Il principio della sussidiarietà orizzontale (previsto in campo amministrativo dall'ultimo comma del nuovo art. 118) in realtà è stato già applicato alla scuola con la legge sulla parità, laddove prevede il "sistema pubblico integrato": per cui scuole statali e scuole paritarie svolgono la stessa funzione pubblica, con la conseguenza paradossale che le scuole paritarie dovrebbero garantire il pluralismo e la riduzione delle disuguaglianze. Inoltre, sia la legge sulla parità che varie leggi regionali prevedono finanziamenti alle scuole paritarie in aperta violazione della lettera e dello spirito dell'art. 33 e in applicazione del nuovo art. 118!

2) I principi della legge delega

È diffusa nel centrosinistra la condivisibile critica sul mezzo scelto per la riforma della scuola, una legge che - prevedendo i principi generali, la materie e il termine - delega al Governo il potere di deliberare decreti legislativi con forza di legge e che, quindi, taglia fuori il Parlamento. Ma è paradossale che i signori "dimentichino" che la riforma Berlinguer operava un'ampia delegificazione autorizzando senza termine il Governo, in base all'art. 17 comma 2° della L. 400/88, ad adottare regolamenti che potevano abrogare o derogare leggi! Quindi dal punto di vista della riduzione del grado di democrazia rappresentativa, la riforma Berlinguer era peggiore della riforma Moratti. Senza considerare il fatto che, naturalmente, entrambe hanno ignorato il movimento degli insegnanti e degli studenti! Entrando nel merito, richiamiamo di seguito i principi fondamentali.

- Impianto classista con la netta separazione del sistema dei licei dall'istruzione e formazione professionale (FP) (art. 2). È vero che è previsto, anche qui in continuità con Berlinguer, il sistema delle passerelle, ma chiunque conosca appena il nostro sistema scolastico è consapevole della miseria effettiva della possibilità di passare da un IPC ad un liceo classico, come vedremo oltre. Emilia Romagna e Toscana si pongono all'avanguardia nel tentativo strombazzato di rendere effettivamente integrato questo sistema e fattibili le passerelle, ma con il rischio reale di subordinare anche il sistema dei licei agli interessi imprenditoriali e di potenziare la FP, a danno dei licei e dell'istruzione professionale.

- Frantumazione regionale del sistema nazionale di istruzione: una quota dei PSP (piani di studio personalizzati) è riservata alle regioni, a cui è assegnata, come abbiamo visto, la competenza esclusiva nell'istruzione e FP; con una "riforma della riforma" del Titolo V (ma con evidenti elementi di continuità, accanto a salti di qualità in pejus) il disegno di legge costituzionale La Loggia - Bossi prevede una competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di "organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico delle Regioni; istruzione e formazione professionale" (oltre all'assistenza e organizzazione sanitaria, alla polizia locale ...).

In pratica, pur nella diversità delle versioni, a parte il nucleo dei programmi omogeneo a livello nazionale, tutto il resto diventa facoltativo e variabile, con il rischio consistente di avere 20 diversi sistemi regionali d'istruzione (e di sanità!), anche per quanto riguarda il ruolo dei privati e i contributi da chiedere/imporre alle famiglie. Bisogna ricordare che spesso **regionalizzare significa privatizzare e precarizzare:** in Emilia Romagna il 92% della FP è gestita dai privati; in base ai dati Isfol, nel 2001, i 3/4 degli addetti alla FP in tutte le Regioni sono "risorse esterne"; solo al 51% degli addetti è applicabile il CCLN; solo 1/3 ha un contratto di lavoro subordinato! (vedi articolo di P. Castello sul n. 15 di Cobas).

- Alternanza scuola-lavoro per gli studenti che hanno compiuto il 15° anno di età frequentanti sia il sistema dei licei che quello dell'istruzione e FP. L'art. 4 della legge delega prevede espressamente: convenzioni con imprese, con associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, con enti pubblici e privati, inclusi il terzo settore per realizzare periodi di tirocinio presso le imprese in alternanza con l'attività scolastica e "che non costituiscono rapporto di lavoro"; corsi integrati con la FP; valorizzazione del ruolo formativo delle imprese e relativi incentivi; la figura dei tutor d'impresa e quella del docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli studenti (naturalmente da valorizzare nell'ambito della differenziazione retributiva e della gerarchizzazione). La tendenza è quella di subordinare

le finalità dell'intero sistema formativo alle esigenze imprenditoriali, con l'aggravante che spesso e volentieri il sistema delle imprese ha commesso gravi errori nell'identificare anche le proprie esigenze formative (per esempio con la continua oscillazione tra richieste di specializzazione e di flessibilità cognitiva) e si è dimostrato fallimentare come soggetto formatore (basta guardare l'esperienza dei contratti di formazione-lavoro). L'obiettivo della scuola pubblica non è produrre merce flessibile completamente subordinata alle variabili esigenze imprenditoriali, ma quello di formare cittadini consapevoli, dotati di spirito critico, di capacità analitiche, che sanno fare scelte consapevoli e, naturalmente, capaci anche di spendere le proprie competenze nel mercato del lavoro, ma con la capacità di saper valutare cosa, come, quando e perché produrre. È fortissimo, quindi, il rischio di una mera operazione valoriale, tendente allo straripamento dell'ideologia aziendale e neoliberista anche nella scuola pubblica. I tentativi della Regione Toscana (di prevedere in un'ottica integrante l'alternanza scuola-lavoro anche per i licei) e della Regione Emilia Romagna (di incrementare anche al primo anno dell'istruzione e FP i "contenuti professionalizzanti") rafforzano ed estendono questi rischi.

- Viene "ridefinito ed ampliato" (!) l'obbligo scolastico che, insieme all'obbligo formativo, confluisce in un'indistinto "diritto-dovere all'istruzione". Formalmente la legge parla di "ampliamento" per non incorrere in violazione dell'art. 33 della Costituzione, ma di fatto la tendenza è verso il passaggio da una frequenza obbligatoria (perché valutata indispensabile per la formazione del cittadino) alla frequenza su domanda lasciata alla libera valutazione dei clienti. L'attuazione di tale diritto-dovere si realizza anche nella FP e presso le imprese formatrici; la determinazione dei livelli essenziali di prestazione previsti dal nuovo art. 117 della Costituzione è rimessa a regolamenti governativi "autorizzati", quindi delegando ed espropriando il Parlamento su una materia di fondamentale importanza (art. 2 lett. c).

- La previsione di un sistema nazionale di valutazione "delle conoscenze e abilità degli studenti e della qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative" (art. 3) produrrà degli standard formativi a cui bisognerà adeguarsi in termini sia di metodi che di contenuti e una conseguente riduzione del pluralismo e della libertà d'insegnamento. È probabile, infatti, che al raggiungimento degli standard, di cui i dirigenti scolastici sono già responsabili (e la responsabilità implica sempre potere!), sarà vincolata l'assegnazione di risorse, la possibilità di istituire corsi e lo stesso numero delle classi, nonché la differenziazione retributiva dei docenti. Infine, tutto ciò è in aperta contraddizione con la così detta "autonomia" e con il carattere "personalizzato" dei piani di studio di cui parla la stessa legge delega!

- L'art. 5 sulla formazione degli

insegnanti, oltre alla laurea specialistica con valore abilitante per tutti i docenti con relativo numero programmato, prevede: la stipula di contratti di formazione lavoro ai fini dell'eventuale inserimento in ruolo (che è uno dei tanti tasselli della precarizzazione del 30% dei docenti di cui hanno parlato più volte Moratti e Tremonti); "centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti" e formazione in servizio per degli insegnanti interessati ad "assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative", che rientrano nella generale tendenza verso la gerarchizzazione.

Siamo in presenza, infatti, di un'esplosione delle figure intermedie tra docenti e dirigente scolastico. Mettendo insieme i vari tasselli troviamo ben 5 figure: i funzionari e i docenti eccellenti di cui sopra (di cui parlano anche le bozze di decreti sul primo ciclo), gli incaricati dei rapporti con le imprese previsti dall'art. 3, le funzioni obbligate trasformate dal CCLN in funzioni strumentali al POF, i progettisti vari collegati alle agenzie formative.

La tendenza è quella di applicare alla scuola pubblica il modello organizzativo tipico delle imprese private ma, come è noto da Max Weber in poi, i modelli organizzativi non sono neutrali rispetto agli scopi dell'organizzazione. La competizione individuale, la gerarchizzazione e il controllo esterno con relativa certificazione di qualità possono più o meno funzionare rispetto allo scopo di massimizzare il profitto o la quota di mercato (a seconda di quale teoria dell'impresa si adotti), ma sono incompatibili con il pluralismo e la democrazia che devono caratterizzare una organizzazione tesa a formare cittadini consapevoli e a ridurre le disuguaglianze sostanziali. La scuola italiana ha bisogno di collegialità effettiva e non di competizione individuale, con tutti i relativi sottoprodotti in termini di clientelismo e servilismo. È vero che le scuole medie e superiori costituiscono spesso una sommatoria di corsi individuali, il che scarica sugli studenti il compito di barcamenarsi tra tante materie con poche ore settimanali e che questa è una delle principali cause della dispersione e della mortalità scolastica. Ma questo si combatte rafforzando gli elementi comuni di un'organizzazione rispetto agli elementi differenzianti: oggi gli insegnanti delle scuole medie e superiori sono formati "inizialmente" solo sui contenuti e, per questo si sentono e, in parte sono, degli "specialisti" all'interno dei Consigli di classe con scarsi elementi comuni con i colleghi, se non quelli derivanti dall'esperienza pratica. È per questo che assume una rilevanza centrale la tradizionale parola d'ordine dei Cobas dell'anno sabbatico di formazione per tutti, incentrato sulla didattica della disciplina, sulla valenza formativa dei vari contenuti, sulla capacità di sviluppare lavoro collegiale e cooperativo, sulla socializzazione delle esperienze, ecc. Non a caso il livello di collegialità effettiva delle scuole elementari e materne è



decisamente più alto, proprio perché i docenti hanno una formazione comune e si sentono reciprocamente autorizzati ad "entrare nel merito". La mancanza di "cultura dell'organizzazione", il fatto che le nostre scuole medie e superiori sono configurabili come "organizzazioni a legame debole" non implicano automaticamente l'acquisizione di un modello basato sulla gerarchia, sulla competizione individuale e sui controlli di qualità.

- L'anticipazione delle iscrizioni per le scuole materne e per il primo ciclo comporterà gravi problemi per la presenza nella stessa classe di bambini fino ad un anno e mezzo di differenza d'età, un generale innalzamento del rapporto quantitativo docenti/bambini e una minore individualizzazione dell'approccio didattico, nonostante si parli di PSP!

- I problemi connessi al finanziamento della riforma hanno spinto Tremonti a far subordinare l'adozione dei decreti attuativi all'approvazione parlamentare di apposite leggi per la relativa copertura finanziaria. Ma, attenzione, il Governo reperirà le risorse con l'autofinanziamento (l'eliminazione del tempo pieno e prolungato e la riduzione generale del tempo scuola nel solo primo ciclo comporta la perdita a regime di 57.593 cattedre - vedi l'articolo di P. Castello nel n. 15 di Cobas), la privatizzazione e il pagamento delle famiglie.

3) La Bozza di decreto legislativo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo È significativo sia dal punto di vista del metodo che dei contenuti quello che è successo nella fase finale dell'ultimo anno scolastico. In assenza di decreti legislativi formalmente approvati dal Consiglio dei Ministri e in presenza solo di una bozza, sono stati istituiti corsi di formazione per dirigenti scolastici e docenti delle elementari, fatti passare illegittimamente come obbligatori. La sollevazione dei Collegi docenti, la campagna di sensibilizzazione attuata dai Cobas hanno funzionato ancora una volta come "resistenza" bloccando il tutto. Il tema è stato ampiamente trattato nel n. 15 di questo giornale, per cui richiamerò solo i punti fondamentali. Per la scuola dell'infanzia

l'anticipazione comporterà il passaggio del rapporto numerico docenti/bambini da 1 a 8 negli asili nido a 1 a 20 o anche 1 a 28; la mancanza di fondi comporterà l'innalzamento degli alunni per classi e l'ulteriore ricorso alle private; inoltre, la bozza prevede un'estrema flessibilità dell'orario in base alla domande variabili delle famiglie. L'insieme prefigura la trasformazione della scuola materna, che come è noto ha delle punte di eccellenza, in un parcheggio dei bambini. Per la scuola primaria la bozza prevede:

- la riduzione delle ore settimanali obbligatorie da 30 a 27 con l'accelerazione dei tempi di apprendimento e l'abbandono della didattica dei tempi distesi e differenziati, nonostante venga strombazzata la personalizzazione dei piani di studio;
- 3 ore facoltative su domanda delle famiglie; in un prossimo futuro, che una scuola a Forte dei Marmi ha già illegittimamente anticipato, è prevedibile che ne venga richiesto anche il pagamento: rispunta di continuo la logica di mercato rispetto alla logica del servizio pubblico;
- le ore facoltative sono appaltabili a privati, mediante contratti di prestazioni d'opera, se mancano risorse interne, in piena continuità con la logica della precarizzazione.

- Il dirigente scolastico sceglie tra i docenti appositamente formati (art. 5 della legge delega) un insegnante che "concorre prioritariamente" alla personalizzazione dei piani di studio, svolge funzioni di orientamento, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività didattiche ed educative, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura del portfolio delle competenze. È significativo che tutto questo sia circolato in contemporanea con la stipula del CCLN che prevede all'art. 22 la costituzione di una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO. SS. firmatarie per istituire già dal 2004 meccanismi di carriera professionale dei docenti. È particolarmente grave che la gerarchizzazione andrà a distruggere il clima di cooperazione che spesso ancora caratterizza le scuole elementari.

La previsione per la scuola secondaria di primo grado è sostanzialmente simile: anche qui riduzione dei tempi obbligatori,

facoltatività e eventuale esternalizzazione di alcune ore, docente coordinatore-tutor... con la relativa presumibile scomparsa dei Consigli di classe!

4) I canali integrati di istruzione-formazione professionale

Il 19 giugno 2003 il MIUR e il Ministero del Lavoro hanno firmato con tutte le Regioni un accordo quadro per la realizzazione dal 2003-2004 di "un'offerta formativa sperimentale di istruzione e FP"; il 27 giugno il MIUR ha firmato un accordo con l'Unioncamere per l'alternanza scuola-lavoro; a fine giugno è arrivato nelle scuole superiori toscane una bozza di protocollo d'intesa tra la Regione e il MIUR per la realizzazione di "un'offerta integrata di formazione ed istruzione professionale e liceale" da sperimentare a partire dal 2003-2004. Siamo in presenza ancora una volta di un'applicazione della legge delega (che di per sé è una legge di principi non immediatamente esecutiva) in assenza dei decreti attuativi e in aperta violazione della Costituzione: la tendenza è quella di una sorta di "amministrativizzazione patetica" dei processi di trasformazione in corso, caratterizzata da una riduzione ulteriore del grado di democrazia, trasparenza e rispetto delle regole. È significativo, inoltre, che essa ha coinvolto, in prima persona, anche le Regioni governate dal centro-sinistra, il che conferma la tesi della continuità nella gestione della politica scolastica tra i due schieramenti. Una tesi non pregiudiziale, ma confermata dai contenuti degli accordi.

I percorsi sperimentali, previsti dall'accordo quadro con le Regioni, prefigurano un canale integrato tra istruzione e FP con tre caratteristiche comuni a livello nazionale: durata almeno triennale, discipline che attengono con pari valenza formativa sia alla cultura generale che ad aree professionali specifiche, qualifica professionale corrispondente al II livello europeo. L'obiettivo ufficiale è quello di ridurre il grado di insuccesso e di abbandono scolastico e di favorire i passaggi e i rientri tra istruzione e FP e viceversa. Non sono stati ancora definiti gli standard nazionali (dovrebbero esserlo entro il 15 settembre con il coinvolgimento anche delle parti sociali), per cui aumenta il rischio di frantumazione regionale. Le modalità concrete e differenziate in base alle esigenze territoriali saranno, infatti, determinate da intese specifiche tra Regioni, MIUR e Ministero del lavoro.

La bozza di intesa elaborata dalla Regione Toscana estende l'integrazione al sistema dei licei. Pur essendo solo bozza, si invitano già, con una disinvoltura che è diventata prassi, le scuole e le agenzie formative accreditate a presentare in patneriato dei progetti per il prossimo settembre. Sono previsti:

- due moduli di formazione professionale per i corsi di istruzione professionale, A1 per il primo anno con funzioni di riorientamento e A2 per gli anni successivi con funzioni di approfondimento professionale con l'alternanza scuola-lavoro e l'acquisizione di un diploma di

qualifica pari al III livello europeo;
- due moduli di formazione professionale per i licei, B1 per il primo biennio di arricchimento e orientamento e B2 per gli anni successivi finalizzati all'acquisizione di crediti per conseguire qualifiche professionali riconosciute a livello europeo e comprensivi di esperienze di **alternanza scuola-lavoro**;

- tre moduli gestiti da istituti scolastici e agenzie formative accreditate per il recupero dell'abbandono: C1 con interventi individuali o corsi biennali con alternanza di "fasi di formazione, esperienze lavorative e moduli d'istruzione" (qualifica di II livello europeo); C2 di 240 ore di formazione per apprendisti; C3 voucher formativi (sic!) per giovani con meno di 18 anni e contratti di lavoro diversi dall'apprendistato.

In pratica il sistema di istruzione professionale regionale delineato prevede un primo anno svolto negli istituti professionali con A1 o presso i licei con B1; un secondo e terzo anno svolti o presso gli istituti professionali con il modulo A2 o con la frequenza dei moduli C1 o C2 o C3.

Il tutto è svolto utilizzando le quote di curriculum regionale e gli istituti dell'autonomia: questo contraddice chiaramente le dichiarazioni degli assessori regionali toscani di centro-sinistra che garantivano che le Regioni avrebbero assegnato alle scuole le quote di curriculum di loro spettanza; al contrario si prefigura l'uso anche del 15% delle ore a disposizione delle varie scuole. È evidente che qui abbiamo un centralismo regionale che si sostituisce al così detto "centralismo statale".

Al di là degli obiettivi dichiarati il canale integrato previsto dall'accordo quadro comporta il rischio di trasferire studenti e docenti dagli istituti professionali alla FP. La bozza toscana va oltre nel tentativo di integrazione coinvolgendo anche il sistema dei licei. Qui il pericolo di mistificazione è forte, perché la logica della proposta sembra essere quella di aggirare la netta separazione del sistema dei licei dall'istruzione e FP, superando l'impianto classista della legge delega. Per esempio, M. Tirittico su "Educazione scuola" evidenziava come questo fosse il limite principale dell'accordo quadro con le Regioni e prefigurava un biennio integrato per licei istruzione prof. e FP.

In realtà tutta questa ricomposizione sembra realizzabile solo "dall'alto verso il basso" facilitando il passaggio dai licei e dagli istituti professionali verso la FP e non assolutamente viceversa. È incentrata sull'estensione dei "contenuti professionalizzanti" nell'istruzione professionale e anche nei licei: basta pensare alla centralità dell'alternanza scuola-lavoro e al fatto che tutte queste ore saranno inevitabilmente sottratte alle diverse materie di studio e non solo a quelle più tecniche. Non si supera l'impianto classista, ma lo si importa all'interno degli istituti professionali e dei licei: è facile ipotizzare che vi saranno corsi per studenti di serie B destinati al passaggio alla FP. Infine, è evidente che il segno di tutta l'operazione è la subordinazione della scuola pubblica



agli interessi e all'ideologia imprenditoriale.

L'accordo con l'Unioncamere prevede, infatti, una collaborazione tra scuole, Camere di Commercio e imprese per sperimentazioni di alternanza scuola-lavoro anche con il metodo delle "imprese formative simulate", con la creazione di "Sportelli per l'alternanza" presso ogni Camera di Commercio, con la diffusione dei fabbisogni formativi delle imprese, con la promozione di progetti di orientamento e con la formazione di tutor aziendali e di scuola.

Va rilevato che con l'aria che tira nelle scuole tra i progettisti vari "collaborazione" significa di fatto passiva accettazione di tutto quello che arriva dall'esterno, soprattutto dalle imprese, con sospensione di qualsiasi senso critico, con la convinzione errata che qualsiasi cosa vada accettata perché "porta soldi e iscrizioni" nella competizione "privatistica" che troppo spesso già caratterizza i rapporti tra le scuole. La scuola, al contrario, ha bisogno di più formazione di base, che non si identifica però tout court con le materie umanistiche, ma con un approccio analitico, critico, che sia capace di far collocare i singoli tasselli della conoscenza in un quadro unitario e che deve caratterizzare tutte le materie di studio. Se, invece, mettiamo insieme il ruolo formativo assegnato alle imprese con la devastante ideologia dei moduli (che, d'altronde, deriva proprio dalla formazione aziendale) ne ricaviamo una fortissima tendenza alla frammentazione e alla decontestualizzazione, che, naturalmente, non è politicamente e culturalmente neutra.

5) Le leggi regionali "apripista": il caso dell'Emilia Romagna

La Legge Bastico è stata approvata a giugno con il voto anche dei consiglieri regionali di Rifondazione Comunista e, quindi, non è peregrino ipotizzare una sua centralità paradigmatica nell'accordo di programma sulla scuola per le prossime elezioni.

Nella seduta del 31 luglio 2003 il Consiglio dei Ministri ha

sorprendentemente deliberato di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale per vizi di costituzionalità. Forse si sono fatti abbagliare dalle dichiarazioni dei proponenti più che valutare il contenuto della legge o, più semplicemente, si tratta dell'ennesima pantomima della guerra tra ceti politici per gestire varianti diverse di una stessa politica scolastica. Infatti, la legge è stata presentata come un tentativo di opposizione alla Riforma Moratti, con lo scopo di depotenziarne gli aspetti peggiori, soprattutto la sua logica "separante" a cui viene contrapposta quella "integrante" della Bastico. Ma, prima di tutto, come osserva B. Moretto, già il metodo usato rischia di ottenere l'effetto opposto: una legge regionale, anche se avesse effettivamente una logica "altra", rischia di per sé di frantumare il sistema nazionale di istruzione in 20 sistemi regionali. Basta ipotizzare leggi regionali di segno diverso della Lombardia o del Veneto e la devolution bossiana trova la porta spalata da un precedente emiliano-romagnolo!

Inoltre, la tecnica legislativa è pessima e significativa: se fossimo nell'ambito della "competenza concorrente" una legge regionale dovrebbe essere una legge di dettaglio nel quadro di principi nazionali definiti da leggi statali; qui, invece, abbiamo un profluvio di parole e di principi general-generici, che, oltre a rendere difficoltosa la lettura, confermano nei fatti che la Regione Emilia Romagna ritiene di propria "competenza esclusiva" l'istruzione e la FP.

Il sistema prevede un biennio integrato di istruzione e FP caratterizzato da progetti formativi flessibili "che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, ... tirocini e stage anche all'estero, moduli formativi curriculari in contesti lavorativi..." (art. 27); dopo il biennio integrato gli studenti scelgono tra l'istruzione professionale, la FP e l'apprendistato; le imprese che abbiano particolari requisiti (da definire) sono abilitate a svolgere compiti formativi.

Di fatto, questo sistema non incide

assolutamente sulla separazione "classista" tra sistema dei licei e istruzione e FP. Anzi, incrementa il gap rafforzando gli elementi così detti "professionalizzanti" negli Istituti Professionali. Inoltre, conferisce alle imprese un'abilitazione alla formazione, con annesso l'inserimento nel curriculum di moduli formativi in contesti lavorativi già dal primo biennio, subordina di fatto gli scopi della scuola pubblica alle esigenze imprenditoriali, il che costituisce uno dei principi fondamentali della Riforma Moratti che attraversa come un filo rosso tutte queste innovazioni. Così, tra l'altro, si aggira il divieto normativo di assegnare i fondi UE (che costituiscono la fonte principale dei finanziamenti della FP regionale) direttamente alle imprese. Inoltre, scopo precipuo della legge sembra essere il potenziamento della FP che, come ha ricordato A. Palmi nella sua audizione presso la Commissione consiliare, è gestita per il 92,8% dai privati.

Ciò configura la legge Bastico come l'ennesima legge regionale di attuazione del "sistema pubblico integrato" previsto dalla legge sulla parità scolastica (la madre di tutte le privatizzazioni) e del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dal nuovo art. 118 della Costituzione. Risulta, quindi, confermata la "frattura" tra questo insieme di norme e la prima parte della Costituzione, in particolare l'art. 33. Anche in Emilia Romagna, infine, abbiamo di fatto una forte compressione dell'autonomia didattica dei singoli Istituti Professionali, che tutti dovranno prevedere corsi integrati di istruzione e FP con una forte predeterminazione delle scelte a livello regionale e una sostanziale svalutazione del ruolo degli organi collegiali. Naturalmente le dichiarazioni pubbliche erano state di tutt'altro tenore, garantendo che la Regione avrebbe rispettato l'autonomia dei singoli istituti, ai quali addirittura sarebbe passata la quota dei curricula di competenza regionale.

In conclusione, tutti questi elementi

danno corpo più alla tesi dell'anticipazione/attuazione della Riforma Moratti che a quella della contrapposizione, per cui risulta paradossale l'impugnazione della legge Bastico da parte del governo davanti alla Corte Costituzionale.

6) Le procedure di accreditamento e le certificazioni di qualità.

Il potenziamento della FP e delle scuole private costituiscono una delle due gambe della privatizzazione, l'altra è l'aziendalizzazione della scuola pubblica; di quest'ultimo processo un elemento centrale è costituito dalle procedure di accreditamento e dalla certificazione di qualità a cui si stanno sottoponendo le scuole superiori per poter accedere ai finanziamenti esterni, una condizione imposta da varie leggi regionali attuative della legge Bassanini. Le scuole si devono prima accreditare temporaneamente come agenzie formative, secondo una procedura con valutazione finale determinata dalla normativa regionale, e poi sottoporsi alla certificazione di qualità, assumendo spesso degli onerosi consulenti privati; così come sono private le società, comprese in un albo regionale, che fanno - a pagamento - la certificazione di qualità. Richiamo a questo proposito le osservazioni sviluppate in precedenza sull'incompatibilità tra un modello organizzativo tipico delle imprese private (che include anche il controllo esterno sulla base di non neutrali criteri privatistici, in questo caso tra l'altro di tipo "procedurale") e i fini di una scuola pubblica e, più in generale, l'analisi dei colleghi di Milano pubblicata sul n. 15 di Cobas. Mi preme solo osservare che spesso l'iter che i consulenti suggeriscono alle scuole con "sacche di resistenza" è quello di prevedere prima la certificazione di qualità solo per l'Agenzia formativa (che organizza i vari corsi e progetti finanziati con risorse esterne al FIS), in un secondo momento anche per le "procedure amministrative-organizzative" relative alle attività didattiche istituzionali; infine, per le attività didattiche istituzionali vere e proprie. Naturalmente l'ultimo passaggio caratterizza tutto il processo che tende ad una forte compressione del pluralismo e della democrazia, il cui scopo è creare una scuola che formi forza lavoro flessibile eterodiretta e non cittadini consapevoli e dotati di strumenti di analisi.

Nell'ottica di "porre dei paletti" allora può esser efficace nelle scuole in cui non si riesce a bloccare tutto il procedimento, proporre al Collegio dei docenti (questo passaggio è comunque indispensabile, mentre alcuni dirigenti scolastici tendono a "dimenticarsene") una delibera che autorizzi la certificazione di qualità solo per l'Agenzia formativa, escludendo esplicitamente dal controllo tutte le attività istituzionali, sia quelle didattiche che quelle amministrative (per intendersi le attività della segreteria, dell'ufficio di Presidenza, ecc.).

È opportuno, inoltre, far organizzare l'Agenzia formativa come struttura interna, ma separata da quella dell'Istituto in quanto tale.

PIEMONTE**ALBA (CN)**

0173 362947 - g.farinetti@areacom.it

ALESSANDRIA

0131 778592 - 338 5974841

CUNEO

via Cavour, 5

Tel. 329 3783982

cobasculacn@yahoo.it

TORINO

via S. Bernardino, 4

011 334345 - 347 7150917

cobas.scuola.torino@katamail.com

http://www.cobasculatorino.it

LIGURIA**GENOVA**

vico dell'Agnello, 2

010 252549 - cobasgenova@virgilio.it

http://www.cobasliguria.org

LA SPEZIA

0187 500459

ee714@interfree.it - maxmezza@tin.it

SAVONA

338 3221044 - savonacobas@email.it

LOMBARDIA**BERGAMO**

333 2652747

BRESCIA

via Sostegno, 8/c

030 2452080 - cobasbs@yahoo.it

LODI

via Fanfulla, 22

0371 411202

MANTOVA

0386 61922

MILANO

viale Monza, 160

0227080806 - 0225707142 - 3472509792

mail@cobas-scuola-milano.org

www.cobas-scuola-milano.org

VARESE

via De Cristoforis, 5

0332 239695 - cobasva@iol.it

VENETO**LEGNAGO (VR)**

0442 25541 - paolinovr@virgilio.it

PADOVA

c/o Ass. Difesa Lavoratori,

via Cavallotti, 2

tel. 049 692171 - fax 049 882427

perunaretediscuole@katamail.com

ROVIGO

0425 2763 - rsu@istitutomaddalena.org

TREVISO

ciber.suzy@libero.it

VENEZIA

via Cà Rossa, 4 - Mestre

tel. 041 719460 - fax 041 719476

comrif@tiscali.it

VERONA

045 8905105

VICENZA

347 64680721 - ennsil@libero.it

TRENTINO ALTO ADIGE**TRENTO**

0461 824493 - fax 0461 237481

alessandroera1@virgilio.it

FRIULI VENEZIA GIULIA**PORDENONE**

340 5958339

luigina@adriacom.it - per.lui@libero.it

TRIESTE

040 309909 - danielant@tiscali.it

EMILIA ROMAGNA**BOLOGNA**

via San Carlo, 42

051 241336 - cobasbo@tin.it

www.comune.bologna.it/iperbole/cespb

FERRARA

via Muzzina, 11

cobasfe@yahoo.it

FORLÌ - CESENA

0543 66154

cobasfc@libero.it

http://digilander.libero.it/cobasfc

IMOLA (BO)

via Selice, 13/a

0542 28285

cobasimola@libero.it

MODENA

347 7350952

bet2470@iperbole.bologna.it

PARMA

0521 357186 - manuelatorpr@libero.it

PIACENZA

348 5185694

RAVENNA

via Sant'Agata, 17 - 0544 36189

capineradelcarso@iol.it

REGGIO EMILIA

333 7952515

RIMINI

0541 967791 - danifranchini@yahoo.it

TOSCANA**AREZZO**

0575 904440 - 329 9651315

cobasarezzo@yahoo.it

FIRENZE

via dei Pilastri, 41/R

055 241659 - fax 055 2342713

cobasculola.fi@ecn.org

GROSSETO

0564 493668 - roberto@barocci.it

sranieri@gol.grosseto.it

LIVORNO

via Pieroni, 27

0586 886868 - cobaslivorno@libero.it

LUCCA

via della Formica, 194

0583 56625 - cobaslu@virgilio.it

MASSA CARRARA

0585 786334 - pvannuc@tin.it

PISA

via S. Lorenzo, 38

050 563083 - cobaspi@katamail.com

PISTOIA

via Bellaria 40

0573 994608 - fax 1782212086

cobaspt@tin.it

www.geocities.com/Athens/Parthenon/8227

PONTEREDERA (PI)

via Sacco e Vanzetti 9/d

0587 59308 - 0587 215132

cobaspontedera@katamail.com

PRATO

via dell'Aiale, 20

0574 635380 - cobasculola.po@ecn.org

SIENA

0577 311014

lacomune.bagnai@libero.it

VIAREGGIO (LU)

via Regia, 68 (c/o Arci)

0584 46385 - 0584 31811

viareggio@arci.it

0584 913434 - leobonuc@tin.it

UMBRIA**ORVIETO (TR)**

0763 302651 - 338 8320339

PERUGIA

via del Lavoro, 29

075 5057404 - cobaspg@libero.it

TERNI

via de Filis, 7

0744 421708 - 328 6536553

cobastr@inwind.it

MARCHE**ANCONA**

via Piave, 49/c

071 2072842 - cobasancona@tiscali.net

ASCOLI

via Montello, 33

0736 252767 - cobas.ap@libero.it

FERMO (AP)

0734 228904 - silvia.bela@tin.it

IESI (AN)

339 3243646

MACERATA

via Bartolini, 78

0733 32689 - cobas.mc@libero.it

http://cobasmc.altervista.org/index.html

LAZIO**ANAGNI (FR)**

0775 726882

ARICCIA (RM)

via Indipendenza, 23/25

06 9332122

cobas-scuolacastelli@tiscali.it

BRACCIANO (RM)

via Oberdan, 9

06 99805457

mariosanguinetti@tiscali.it

CASSINO (FR)

347 5725539

CECCANO (FR)

0775 603811

CIVITAVECCHIA (RM)

via Buonarroti, 188

0766 35935 - cobascivita@tiscali.net

COLLEFERRO (RM)

largo Magellano, 5

06 97236933 - cobascolleferro@libero.it

FORMIA (LT)

via Marziale

0771/269571 - cobaslatina@genie.it

FERENTINO (FR)

0775 441695

FROSINONE

via Cesare Battisti, 23

0775 859287 - 368 3821688

cobas.frosinone@virgilio.it

www.geocities.com/cobasfrosinone

LATINA

corso della Repubblica, 265

328 9472061 - pa2614@panservice.it

MONTEROTONDO (RM)

06 9056048

NETTUNO (RM)

347 9421408 - cobasnettuno@inwind.it

OSTIA (RM)

via M.V. Agrippa, 7/h

06 5690475 - 339 1824184

PONTECORVO (FR)

0776 760106

RIETI

0746 274778 - grnatali@libero.it

ROMA

viale Manzoni 55

06 70452452 - fax 06 77206060

cobasculola.roma@tiscali.it

http://www.cobas.roma.it/

SORA (FR)

0776 824393

TIVOLI (RM)

0774 380030 - 338 4663209

VITERBO

via delle Piagge 14

0761 340441 - 328 9041965

cobas-vt@libero.it

ABRUZZO**CHIETI**

339 5856681

L'AQUILA

via S. Francesco d'Assergi, 7

0862 312613 - gpetroll@tin.it

PESCARA

via Tasso, 85

085 2056870

cobasabruzzo@virgilio.it

http://web.tiscali.it/cobasabruzzo

TERAMO

0881 411348 - 0861 246018

MOLISE**CAMPOBASSO**

0874 716968 - 0874 62200

mich.palmieri@tiscali.it

CAMPANIA**AVELLINO**

333 2236811 - sanic@interfree.it

CASERTA

0823 322303 - francesco.iozza@tin.it

NAPOLI

vico Quercia, 22

081 5519852

scuola@cobasnapoli.org

cobas.napoli@tightrope.it

http://www.cobasnapoli.org

SALERNO

corso Garibaldi, 195

089 223300 - cobas.sa@virgilio.it

BASILICATA**LAGONEGRO (PZ)**

0973 40175

POTENZA

piazza Crispi, 1

0971 23715 - cobaspz@interfree.it

RIONERO IN VULTURE (PZ)

via F.lli Rosselli, 9/a

0972 723917 - cobasvultur@tin.it

PUGLIA**BARI**

via Zeuli, 20

(c/o Circolo Arci Ragazzi "La Corte")

080 5213527 - cobasbari@libero.it

vdapri@libero.it

BRINDISI

080 4446835 - cammaroska@virgilio.it

FOGGIA

0881 616412 - pinosag@libero.it

capriogiuseppe@libero.it

LECCE

via Raffaello Sanzio, 56 - Castromediano

0832 343693 - 0832 493673

francaloro@tiscali.net

LUCERA (FG)

via Curiel, 6

0881 521695 - cobascapiznata@tiscali.it

MOLFETTA (BA)

piazza Paradiso, 8

340 2206453 - cobasmolfetta@tiscali.it

http://web.tiscali.it/cobasmolfetta/

TARANTO

via Regina Elena, 1

099 4535850 - cobastaras@supereva.it

mignognavocoli@libero.it